

Le leggi sulla pesca della regione siciliana

la pesca, la ricerca, l'ambiente.



Introduzione

La frammentarietà e le contraddizioni delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, le interpretazioni restrittive spesso adottate dagli organi governativi di controllo, le resistenze dell'amministrazione centrale hanno reso di fatto incerta e faticosa per le Regioni la definizione del loro volto istituzionale.

Il settore della pesca è caratterizzato, già a livello nazionale, da una amplissima proliferazione normativa, per la maggior parte di origine ministeriale, che va via via intersecandosi creando una fitta rete di leggi, decreti ministeriali ma, soprattutto, circolari ministeriali, che convivono quasi sempre simultaneamente, causando spesso un impianto difficilmente fruibile.

La pesca, inoltre, è un'attività produttiva ad alta differenziazione territoriale: col variare del territorio variano sostanzialmente le caratteristiche dell'attività di prelievo, nonché la capacità e varietà degli stocks ittici, i sistemi di pesca e financo i termini tecnici di identificazione di un medesimo attrezzo.

Ci siamo accinti alla compilazione di questo manuale pratico con l'intento, speriamo di successo, di fornire uno strumento utile ai numerosi operatori del settore che, sul territorio della Regione Autonoma Sicilia, vengano a contatto con le norme emanate da questa regione in materia di pesca.

Sperando di aver fatto cosa gradita nel pubblicare questa nostra breve opera a tutti coloro che del mare e sul mare vivono, siamo attenti a qualunque sollecitazione ci possa pervenire sia per eventuali appunti sia per graditi suggerimenti per future pubblicazioni.

Battista Tamponi

Nota di redazione

Per la selezione del materiale da dare alle stampe, ci siamo attenuti al criterio del vigore: sono stati eliminati tutti quei provvedimenti che, o per termine di durata o perché emendati da provvedimenti successivi, non risultino oramai più in vigore.

E' stato, inoltre, preso in considerazione anche il materiale relativo alle normative sull'ambiente che tanto influenzano, come tutti sappiamo, le nostre attività.

Ad un'attenta analisi di ciò che l'Assessorato al Territorio e all'Ambiente ha legiferato in questi ultimi anni, è emerso che la Regione autonoma Siciliana non ha emesso provvedimenti di interesse per il settore della pesca.

Quanto di normative sull'Ambiente che abbiano una ricaduta diretta sul settore è, infatti, ciò che concerne le Aree Marine Protette, quindi di competenza del legislatore nazionale.

Per quanto possa riguardare questa materia, facciamo rinvio a quest'ultimo.

La pubblicazione, che vuole essere il più possibile esaustiva e completa, non ha, ad ogni modo, la pretesa di essere voce definitiva in materia: siamo attenti ad ogni suggerimento ci pervenga per poter migliorare il nostro lavoro.

Si ringraziano per la gentile collaborazione Nino Accetta, Eva Aiello, Franco Catanzaro, Vincenzo Gianquinto, Antonino La Corte, Angelo Mancuso, Simone Mirto e Corrado Quattrocchi.

Laura Pastorelli

Indice

LEGGI REGIONALI.

LR 31/74 Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento	pag. 9
LR 25/90 Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca.	pag. 13
LR 32/95 Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria	pag. 27
LR 36/95 Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti	pag. 33
LR 30/98 Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca	pag. 37
LR 33/98 Interventi urgenti per il settore della pesca.	pag. 49
LR 24/99 Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.	pag. 59
LR 29/00 Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.	pag. 63
LR 32/00 Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.	pag. 79

DECRETI PRESIDENTE DELLA REGIONE.

Decreto 11 gennaio 1995 Istituzione della commissione mista per la revisione del piano mercati ittici.	pag. 121
--	----------

DECRETI DELL'ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Decreto 18 maggio 1979 Disciplina della pesca a strascico	pag. 127
Decreto 20 novembre 1993 Autorizzazioni alla pesca professionale del novellame di luvaro - rossetto nel Compartimento marittimo di Siracusa.	pag. 129

Decreto 9 febbraio 1994 Autorizzazione alla pesca del "ciciarello" per il periodo 1 ottobre -31 maggio di ogni anno.	pag. 131
Decreto 28 aprile 1994 Modifica del decreto 20 novembre 1993, concernente autorizzazione alla pesca professionale del novellame di luvaro - rossetto nel Compartimento marittimo di Siracusa	pag. 133
Decreto 1 luglio 1994 Autorizzazione all'uso di reti da traino con maglie non regolamentari per la pesca del cappuccetto e del gambero rosa nei compartimenti marittimi della Regione.	pag. 135
Decreto 10 gennaio 1995 Limite alla pesca alla ricciola.	pag. 137
Decreto 7 luglio 1995 Disposizioni per la pesca del riccio di mare.	pag. 139
Decreto 19 ottobre 1995 Modifica del decreto 10 gennaio 1995, concernente divieto di pesca di forme giovanili di ricciola nei compartimenti marittimi della Sicilia.	pag. 143
Decreto 11 giugno 1997 Direttive per il rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione Siciliana.	pag. 145
Decreto 4 aprile 1997 Approvazione dello statuto-tipo dei Consorzi di ripopolamento ittico.	pag. 151
Decreto 29 luglio 1999 Modifica del decreto 18 maggio 1979, relativo alla disciplina della pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia.	pag. 161
Decreto 8 febbraio 2001 Disposizione relativa all'utilizzazione del "palangaro" per la pesca dei grandi pelagici	pag. 163
Decreto 11 luglio 2001 Disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001/2003 (Assessore Speranza).	pag. 165
Decreto 10 agosto 2001 Disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001/2003 (Assessore Cimino).	pag. 169
CIRCOLARI	
Circolare 202/521 del 4/11/1999 Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24.	pag. 173

Leggi regionali





**10-8-1974 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 38**

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE 1 agosto 1974, n. 31.

Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A favore di consorzi di enti pubblici locali diretti ad attuare iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare iniziative:

- 1) per la istituzione ed il mantenimento in efficienza, nelle acque costiere dell'Isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;
- 2) per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;
- 3) per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati.

Art. 2

I consorzi sono promossi su iniziativa dell'Assessorato dell'industria e del commercio, sulla base di uno statuto tipo, predisposto dall'Assessorato medesimo, che ne regola lo svolgimento, nel quale deve essere prevista, tra l'altro, la partecipazione della rappresentanza delle categorie.

L'Assessorato stabilisce il numero dei consorzi da costituirsi nella Regione, in relazione alle esigenze locali e all'efficienza da assicurare ai consorzi stessi.

Art. 3

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su documentata istanza del consorzio interessato e previo parere del Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Alle relative istanze i consorzi devono allegare, per quanto attiene ai contributi di cui al n. 1 dell'art. 1, il progetto esecutivo delle opere da effettuare, una relazione di un organismo scientifico del settore ed il nulla osta della capitaneria di porto competente e, per quanto riguarda i contributi di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 le previsioni di spesa risultanti dai bilanci del consorzio e dagli accordi stipulati con gli organismi addetti alla sorveglianza scientifica nonché per l'acquisto dei mezzi strumentali per effettuare la vigilanza (natanti e mezzi motorizzati) ed i preventivi di spesa da parte delle ditte fornitrici.

Art. 4

Sull'ammontare della spesa possono essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento dei finanziamenti stessi.

Art. 5

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio con proprio decreto ripartisce la spesa annuale a favore dei consorzi operanti nella Regione.

Art. 6

Alla liquidazione definitiva del finanziamento si provvede a seguito della presentazione dei rendiconti da parte dei consorzi interessati.

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio può disporre periodiche ispezioni per accertare lo stato delle opere di cui al n. 1 dell'art. 1 e l'impiego del contributo regionale.

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

- lire 50 milioni per l'esercizio in corso;
- lire 200 milioni annui decorrenti dall'esercizio 1975.

Art. 8

All'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

All'onere di lire 200 milioni annui ricadente nell'esercizio finanziario 1975 e successivi, da iscrivere in bilancio in relazione alle effettive necessità, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1974.

BONFIGLIO
SALADINO



**11-8-1990 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 38**

LEGGE 7 agosto 1990, n. 25.

Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli interventi di cui alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono prorogati sino al 31 dicembre 1992.

Art. 2

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

“Possono infine beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge gli armatori che, anche se non proprietari di natanti da pesca, possono dimostrare di avere esercitato la pesca per almeno due anni nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo per la costruzione, senza preventiva demolizione, di motobarche, non superiori a tredici metri alle perpendicolari, non armate ne' armabili a strascico”.

Art. 3

1. All'articolo 3, primo capoverso, lettera b, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: “per la costruzione di motopesca a strascico di lunghezza superiore a nove metri fra le perpendicolari” sono sostituite dalle seguenti: “per la costruzione di motopesca, anche a strascico, di lunghezza superiore a dodici metri”.

Art. 4

1. La misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge regio-

nale 27 maggio 1987, n. 26, per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito, con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione, è elevata a lire 4 milioni.

Art. 5

1. La misura dell'indennità prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aumentata del 50 per cento.

2. La misura dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 14, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 1987, è elevata a lire 60.000.

3. Le indennità di cui al presente articolo, nelle misure sopra indicate, decorrono dall'1 gennaio 1990.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone l'anticipazione del 50 per cento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il termine di novanta giorni dal deposito di documentata istanza alla competente autorità.

5. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "anche se esercitano l'attività di pesca fuori dal Mediterraneo".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci".

7. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: "dell'anno civile precedente" sono sostituite con le seguenti: "dell'anno civile in corso".

8. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, anche per il pagamento delle indennità relative agli anni precedenti e non soddisfatte.

9. Agli armatori dei natanti che hanno effettuato il fermo temporaneo è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali pagati per l'intero periodo nel quale i natanti dagli stessi gestiti hanno osservato tale fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso di oneri per assicurazioni infortuni sul lavoro.

Art. 6

1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: "e delle coste dell'Africa occidentale in via di sviluppo sono sostituite con le seguenti: "e dei paesi in via di sviluppo dell'Africa".

Art. 7

1. Il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, previsto in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per la finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, da utilizzare anche per il loro funzionamento, è elevato alla misura massima di lire 200 milioni annue.

Art. 8

1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato alla realizzazione di barriere ed altre opere finalizzate al ripopolamento ittico della zone di mare ricadenti nell'ambito dei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

Art. 9

1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

- a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
- b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
- c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di

cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque per un periodo non superiore ad un triennio a decorrere dall'1 gennaio 1990.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 10

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, per le finalità della presente legge e nell'ambito delle norme statali e comunitarie, ad esercitare l'azione di vigilanza nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

Art. 11

1. E' autorizzato lo svolgimento della seconda conferenza regionale della pesca.

2. Per l'organizzazione e l'indizione di detta conferenza l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, degli organismi di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, nonché di enti ed istituti altamente specializzati.

3. A detta conferenza possono essere invitati i paesi rivieraschi del

Mediterraneo per un esame congiunto delle problematiche inerenti alla pesca nel Mediterraneo.

Art. 12

1. La violazione delle norme comunque interessanti l'esercizio della pesca e delle attività connesse, previste dalla presente legge e dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, comporta la sanzione amministrativa della decadenza da ogni agevolazione prevista nelle leggi citate.

Art. 13

1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la Direzione regionale della pesca.

2. In relazione al disposto del comma 1, la tabella A di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni è di conseguenza modificata.

Art. 14

1. Il numero degli esperti di cui alla lettera n) dell'articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è elevato a sette.

Art. 15

1. Nello statuto dei consorzi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali e delle maggiori associazioni cooperative di pescatori è elevata da tre o quattro unità.

2. Nel relativo statuto deve essere contenuta altresì la previsione che al consiglio di amministrazione dei consorzi partecipi, con voto consultivo, un rappresentante dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 16

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, così ripartita:

- lire 3.000 milioni per le finalità dell'articolo 8 (opere di ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti);
- lire 500 milioni per le finalità dell'articolo 10 (vigilanza sulla pesca);

- lire 300 milioni per le finalità dell'articolo 11 (seconda Conferenza regionale della pesca);

- lire 46.200 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, secondo la seguente ripartizione:

Art. 3, comma 1 - lire 1.500 milioni, così ripartiti:

- lire 500 milioni, lettera a (costruzione di natanti non superiori a metri 9 fra le perpendicolari);

- lire 500 milioni, lettera b (costruzione natanti a strascico superiori a metri 9);

- lire 500 milioni, lettera c (trasformazione, ammodernamento natanti ed acquisto motore).

Art. 4 - lire 2.000 milioni così ripartiti:

- lire 1.000 milioni, lettera a (demolizione natanti);

- lire 1.000 milioni, comma 2 (acquisto attrezzature).

Art. 5 - lire 2.000 milioni di cui:

- lire 1.000 milioni per contributo in conto capitale (per iniziative poste in essere da cooperative);

- lire 1.000 milioni per finanziamento a tasso agevolato (per iniziative poste in essere da cooperative);

Art. 6 - lire 500 milioni.

Art. 8 - lire 500 milioni (piano regionale ripopolamento ittico).

Art. 10 - lire 500 milioni (contributi sul pagamento di interessi relativi a finanziamenti in favore di commercianti).

Art. 12, lire 1.000 milioni (tonnare).

Art. 13, lire 100 milioni (contributi in favore di Istituti di Stato).

Art. 14, lire 22.150 milioni (fermo temporaneo).

Art. 18, lire 500 milioni (società miste).

Art. 19, lire 100 milioni (borse di studio).

Art. 21, lire 600 milioni (consorzi di ripopolamento).

Art. 22, lire 1.000 milioni (acquicoltura).

Art. 23, limite d'impegno decennale per anno 1990, lire 750 milioni (finanziamenti per acquicoltura).

Art. 24, lire 500 milioni (attrezzature a terra) di cui lire 300 milioni per contributo a fondo perduto e lire 200 milioni quale limite di impegno quinquennale, per l'anno 1990, per contributi sugli interessi sulla restante parte di ciascun finanziamento.

Art. 25 - lire 1.000 milioni con limite dodicennale (finanziamento costruzione natanti).

Art. 26 - lire 500 milioni (credito di esercizio).

Art. 27 - lire 5.000 milioni (mercati ittici).

Art. 28 - lire 6.000 milioni (attrezzature portuali).

2. A decorrere dall'anno 1991, le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere di cui al comma 1, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede, quanto a lire 23.950 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 26.050 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. L'onere di lire 50.000 milioni autorizzato dalla presente legge per l'anno 1990 e quelli per gli anni 1991 e 1992, valutati in lire 50.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del progetto 03.11 "Consolidamento ed ampliamento della base produttiva" - codice 3111 "Fondo per la occupazione".

Art. 17

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990.

NICOLOSI

LEANZA

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 1:

- La legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, reca: "Interventi nel settore della pesca".

Nota all'art. 2:

- L'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, per effetto della aggiunta operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

Soggetti beneficiari - 1. L'art. 2 della legge 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dall'art. 99 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

"Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, proprietari per almeno tredici carati di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nel territorio della Regione da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza per la concessione delle agevolazioni, nonché le cooperative di pescatori e loro consorzi e le società di pescatori e/o armatori che abbiano sede legale nella Regione.

Per i pescatori e gli armatori il limite di tredici carati è ridotto a dodici nel caso di proprietà del natante da parte dell'altro coniuge.

I pescatori e gli armatori devono dimostrare di avere esercitato l'attività di pesca per almeno tre anni durante il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza per la richiesta dei contributi di cui alla presente legge.

Il limite di tre anni di cui al precedente comma è ridotto a due per i lavoratori emigrati e per i giovani che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età.

Nel caso di società, cooperative e loro consorzi, almeno il 60 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario di pescatori o armatori aventi i requisiti di cui ai precedenti commi".

Possono infine beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge gli armatori che, anche se non proprietari di natanti da pesca, possono dimostrare di avere esercitato la pesca per almeno due anni nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo per la costruzione, senza preventiva demolizione, di motobarche, non superiori a tredici metri alle perpendicolari, non armate né armabili a strascico.

Nota all'art. 3:

- La lettera b) del primo capoverso dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

“b) *per la costruzione di motopesca, anche a strascico, di lunghezza superiore a dodici metri*, previa demolizione di motopesca a strascico per un equivalente tonnellaggio di stazza lorda. I natanti offerti in demolizione devono risultare iscritti da almeno cinque anni nei registri delle capitanerie di porto della Regione siciliana prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in esercizio da almeno due anni. L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di contributo, abbiano subito perdite di natanti per cause accidentali - o i cui natanti risultino, a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiati o distrutti - da comprovare mediante certificazione della competente autorità marittima, nonché per le cooperative costituite esclusivamente da pescatori non proprietari che possiedano i requisiti di cui al comma terzo o al comma quarto all'art. 2.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è il seguente:

Contributi a fondo perduto per la demolizione del naviglio e per le attrezzature di bordo. - 1. La lett. a) dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituita con la seguente:

“a) di lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito in relazione alla lettera b) dell'art. 3.

La misura del contributo è di lire 2 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione.

Per le finalità della presente disposizione, il naviglio perduto, danneggiato o distrutto, nella forme di cui alla lettera b) dell'art. 3, è equiparato al naviglio demolito.

Sono esclusi i natanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in disarmo continuativo, per almeno due anni”.

2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dal primo comma, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 40.000 milioni da ripartirsi:

“a) per le finalità di cui alla lett. a), in ragione di lire 10.000 milioni per l’anno 1987, lire 10.000 milioni per l’anno 1988 e lire 6.000 milioni per l’anno 1989;

b) per le finalità di cui alla lett. b), in ragione di lire 4.000 milioni per l’anno 1987, lire 6.000 milioni per l’anno 1988 e lire 4.000 milioni per l’anno 1989”.

Nota all’art. 5:

- L’art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo che qui si annota, è il seguente:

“*Fermo temporaneo del naviglio* - 1. Al fine di favorire l’adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dal 1° gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche e giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia *anche se esercitano l’attività di pesca fuori dal Mediterraneo.*

1 bis. *Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci.*

2. Detto premio è determinato secondo la tabella sotto riportata, in ragione della stazza e della vetustà della nave, nonché dei giorni di arresto supplementare.

Stazza della nave	Pescherecci aventi meno di 10 anni (in lire)	Pescherecci aventi meno e più (in lire)
meno di 12 tsl.....	60.000	50.000
da 12 a meno di 30 tsl	120.000	100.000
da 30 a meno di 70 tsl	290.000	220.000
da 70 a meno di 100 tsl	445.000	370.000
da 100 a meno di 200 tsl	885.000	590.000
da 200 a meno di 300 tsl	1.400.000	1.035.000
da 300 a meno di 500 tsl	1.775.000	1.500.000
da 500 a meno di 1.000 tsl	2.200.000	1.850.000

3. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell’anno civile in corso, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltua-

rio per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno.

4. Durante i periodi di fermo di cui al comma terzo, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo, una indennità giornaliera di lire 25.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno 181 giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.

5. L'indennità di cui al comma quarto è corrisposta, fino ad un massimo di 45 giorni, anche ai pescatori che avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno 181 giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di 45 giorni.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.

7. Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal cap. 35655 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1987.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la ulteriore spesa di lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Nota all'art. 6:

- L'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, per effetto della sostituzione apportata al primo comma dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

"Società miste - 1. In favore degli operatori siciliani della pesca, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in armonia con i regolamenti CEE, può concedere premi di cooperazione da utilizzare per la costituzione, in misura non inferiore al 40 per cento del capitale, di società, miste con imprenditori singoli o associati, privati e pubblici, di paesi terzi del bacino mediterraneo *e dei paesi in via di sviluppo dell'Africa*.

2. Detto premio, pari a lire 600.000 per tonnellata di stazza lorda, è proporzionale al tonnellaggio di stazza lorda del natante conferito dall'operatore isolano, già iscritto da almeno un anno presso i compartimenti marittimi dell'Isola.

3. Dal premio complessivo va detratto l'importo dell'eventuale contributo a fondo perduto concesso per lo stesso natante ai sensi della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche.

4. I natanti conferiti per tale finalità vengono radiati dai registri delle capitanerie di porto siciliane.

5. Non è ammessa la reiscrizione di natanti anzidetti nei registri isolani per almeno cinque anni.

6. Le imbarcazioni trasferite non possono usufruire dei premi di fermo di cui all'art. 14, nè svolgere attività di pesca nelle acque territoriali.

7. Per le finalità, di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989".

Nota all'art. 7:

- L'art. 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è il seguente:

"Consorti di ripopolamento. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi, nella misura massima di lire 100 milioni annue, in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 e successive modifiche, anche per il loro funzionamento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa complessiva di lire 900 milioni da ripartire in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989".

Nota all'art. 11:

- Il testo del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è il seguente:

"Ricerca scientifica. - 1. Per la valutazione delle risorse pescabili ai fini della loro gestione, nonché per la protezione delle risorse biologiche, per le ricerche scientifiche e tecnologiche atte a migliorare la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici, e per le ricerche di biologia marina finalizzata alla pesca, all'acquicoltura e alla maricoltura, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a finanziare programmi pluriennali di studi, di ricerche applicate e di attività sperimentali.

2. I programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentali devono avere riguardo a quelli generali e di settore del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca trasmette lo schema di programma al Ministero anzidetto. Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione dello schema senza che sia stata espressa

alcuna indicazione, si prescinde dall'avviso del predetto Ministero.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla stipula di convenzioni, dandone comunicazione alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con università, enti o istituti di natura pubblica, sentito il Consiglio regionale della pesca, che si esprime sulla validità e congruità dei programmi di ricerca.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato alla pubblicazione e alla diffusione degli studi e delle indagini effettuati in esecuzione del presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al quinto comma, la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989 è destinata alle finalità di cui al quarto comma".

Nota all'art. 13:

- La legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, la cui tabella A è modificata con l'articolo che si annota, reca: "Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale".

Nota all'art. 14:

- La lettera n) dell'art. 14 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, recante "Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia", modificata dall'articolo che si annota, è la seguente:

"n) da sette esperti del settore della pesca, scelti dall'Assessore".

Nota all'art. 15:

- La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca: "Iniziativa per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".

LAVORI PREPARATORI.

D.D.L. n. 865

Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di pesca.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Nicolosi) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio,

l'artigianato e la pesca (Leanza) il 12 giugno 1990.

Trasmesso alla terza Commissione legislativa "Attività produttive" il 27 giugno 1990.

D.D.L. n. 781

Interventi per la riconversione della flotta del compartimento marittimo Catania, Augusta, Palermo, Trapani e Messina.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Nicolosi) su proposta dell'Assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione (Lombardo) il 24 ottobre 1989.

Trasmesso il 7 dicembre 1989.

D.D.L. n. 95

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, concernente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Canino ed altri il 22 ottobre 1986.

Trasmesso il 15 dicembre 1986.

Discusso in terza Commissione "Attività produttive" il 27 giugno 1990.

Inviato alla Commissione "Bilancio" il 28 giugno 1990.

Relatore: Stornello.

Restituito con il parere il 17 luglio 1990.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 131 del 18 luglio 1990.

Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 301 del 28 luglio 1990.

(90.31.1855)

**12-4-1995 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 19**

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 6 aprile 1995, n. 32.

Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissis in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

Art. 2

(Articolo omissis in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

Art. 3

(Articolo omissis in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

Art. 4

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 20-30 marzo 1995).

Art. 5.

Finanziamenti per la ricostruzione di natanti.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è inserito il seguente:

“I soggetti di cui all’articolo 2, che nell’ultimo quinquennio erano proprietari di natanti iscritti nei registri della capitanerie di porto della Regione siciliana che risultano demoliti o andati perduti per naufragio e per i quali hanno già ottenuto il premio di demolizione previsto dall’articolo 4, possono ottenere finanziamenti, a tasso agevolato del 4 per cento, pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione di natanti adibiti alla pesca polivalente purché la stazza lorda del nuovo natante sia inferiore a 160 tonnellate e comunque non superiore alla stazza del natante precedente aumentata di non oltre il 20 per cento”.

Art. 6

(Articolo omissis in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall’art. 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10).

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1995.

MARTINO
GRILLO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all’articolo 5:

- L’articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante: “Interventi nel settore della pesca”, a seguito dell’integrazione apportata dall’articolo che qui si annota, risulta il seguente:

“Contributi e finanziamenti per la costruzione e la trasformazione del naviglio – 1. L’art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 (2), come modificato dall’art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

“I soggetti di cui all’art. 2 possono ottenere la concessione di contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa sostenuta, nonché finanziamenti a tasso agevolato fino al 35 per cento della spesa anzidetta, e comunque non oltre i limiti fissati dalla normativa comunitaria per la cumulabilità tra contributi e finanziamenti, per le seguenti finalità:

a) per la costruzione di motobarche o motopescherecci non armati né armabili a strascico, aventi lunghezza non superiore a nove metri tra le perpendicolari, senza obbligo di preventiva demolizione. I finanziamenti verranno prioritariamente accordati ad imbarcazioni con rilevanti innovazioni tecniche e di sicurezza sul piano costruttivo;

b) per la costruzione di motopesca, anche a strascico, di lunghezza superiore a dodici metri, previa demolizione di motopesca strascico per un equivalente tonnellaggio di stazza lorda. I natanti offerti in demolizione devono risultare iscritti da almeno cinque anni nei registri delle capitanerie di porto della Regione siciliana prima dell’entrata in vigore della presente legge ed in esercizio da almeno due anni. L’obbligo della demolizione non sussiste per coloro che, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di contributo, abbiano subito perdite di natanti per cause accidentali - o i cui natanti risultino, a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiati o distrutti - da comprovare mediante certificazione della competente autorità marittima, nonché per le cooperative costituite esclusivamente da pescatori non proprietari che possiedano i requisiti di cui al comma terzo o al comma quarto all’art. 2.

c) per la trasformazione, la ripartizione, la manutenzione, il rimessaggio ed il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motore su scafi da pesca in esercizio, indipendentemente dal tonnellaggio, purché costruiti da non più di trent’anni. I predetti scafi devono essere iscritti, da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, nei compartimenti marittimi siciliani.

Per le iniziative poste in essere da cooperative di pescatori e loro consorzi la concessione di contributi in conto capitale può essere elevata fino al 55 per cento della spesa sostenuta, fermi rimanendo i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la cumulabilità fra concessioni di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.

E’ consentito, a richiesta degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il finanziamento di quelle

iniziative le cui istanze erano state presentate entro il 31 dicembre 1984.

Il finanziamento di cui al comma precedente dovrà avere carattere prioritario nei confronti delle iniziative per le quali è stato già concesso il credito agevolato, nonché per quelle già deliberate dal Consiglio regionale della pesca entro il 31 dicembre 1986, previo ulteriore parere del Consiglio medesimo in caso di istanze di aggiornamento del progetto iniziale, da presentarsi anch'esse nei termini di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I natanti ammessi ai benefici di cui alla lett. a) ed inferiori a 80 tonnellate di stazza lorda non possono essere trasformati per la pesca a strascico. Ogni mutamento nella destinazione o nell'uso dei natanti comporta l'immediata decadenza dei benefici”.

2. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 (3), come modificato dal primo comma, è autorizzata, nel triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni da ripartirsi:

a) per le finalità di cui alla lett. a), in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988, lire 750 milioni per l'anno 1989;

b) per le finalità di cui alla lett. b), in ragione di lire 1500 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 750 milioni per l'anno 1989”.

c) per le finalità di cui alla lett. c), in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1987, lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e lire 500 milioni per l'anno 1989”.

“I soggetti di cui all'articolo 2, che nell'ultimo quinquennio erano proprietari di natanti iscritti nei registri della capitanerie di porto della Regione siciliana che risultano demoliti o andati perduti per naufragio e per i quali hanno già ottenuto il premio di demolizione previsto dall'articolo 4, possono ottenere finanziamenti, a tasso agevolato del 4 per cento, pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione di natanti adibiti alla pesca polivalente purché la stazza lorda del nuovo natante sia inferiore a 160 tonnellate e comunque non superiore alla stazza del natante precedente aumentata di non oltre il 20 per cento”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 650

“Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, concernente norme per la esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia”.

Iniziativa parlamentare: Montalbano, Libertini, Consiglio, Aiello, Battaglia G., Capodicasa, Crisafulli, Gulino, La Portà, Parisi, Silvestro, Speciale, Zacco La Torre.

Esaminato dalla quarta Commissione nella seduta n. 105 del 24 febbraio 1994.

Licenziato per l'Aula il 24 febbraio 1994.

Relatore: Mele Manlio.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta n. 189 del 3-4 marzo 1994.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 189 del 3-4 marzo 1994.



**26-4-1995 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 22**

LEGGE 21 aprile 1995, n. 36.

**Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania,
Castellammare e Patti.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1° gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano fino al permanere del divieto di esercizio dell'attività di pesca a strascico nei golfi.

Art. 3

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità capitolo 35658 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995.

MARTINO
GRILLO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota agli artt. 1 e 2:

L'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante "Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca", e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

1: Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

- a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
- b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
- c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede

legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio, n. 26, e successive modificazioni.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 923

“Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Martino) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, la pesca e l'artigianato (Graziano) il 25 gennaio 1995.

Trasmesso alla Commissione legislativa permanente “Attività produttive” (III) il 2 febbraio 1995.

Esaminato il 7 febbraio 1995.

Deliberato l'invio in Commissione “Bilancio” (II) il 7 febbraio 1995.

Parere della Commissione legislativa “Bilancio” (II) reso l'1 marzo 1995.

Esitato per l'Aula l'1 marzo 1995.

Relatore: Fleres.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 23 marzo 1995.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 274 del 7 aprile 1995.
(95.15.1114)

LEGGE 26 ottobre 1998, n. 30.
**Misure di accompagnamento per interruzioni
e limitazioni delle attività di pesca.**

Legge 26 ottobre 1998 n. 30 – G. U. R. S. n. 55 del 28 ottobre 1998

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure di accompagnamento

1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla legge 21 maggio 1998, n. 164 per il caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca si applicano alle unità di pesca iscritte nei Compartimenti marittimi della Sicilia, secondo i parametri e le procedure fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca previsti all'articolo 3 della legge n. 164 del 1998 decorrono, per l'anno 1998, dalla data di pubblicazione della presente legge. Le imprese di pesca sono autorizzate a beneficiare di un periodo di interruzione tecnica anche inferiore a 45 giorni, nel qual caso la relativa indennità sarà commisurata ai giorni di effettiva sospensione dell'attività di pesca.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.
4. All'onere di lire 30.000 milioni si provvede: quanto a lire 500 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75230); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo per la spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75231); quanto a lire 11.250 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75240) e quanto a lire 10.250 milioni mediante riduzione degli importi di lire 9.500 milioni e di lire 750 milioni degli stanziamenti previsti nell'anno 1998 rispettivamente ai capitoli di spesa 75415 e 75419.
5. L'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera d) dell'articolo 6, della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 è ridotta di lire 13.300 milioni (capitolo 75669).
6. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 9, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fondi relativi ad assegnazioni finanziarie dello Stato inerenti leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre

1996, sono destinate nell'esercizio finanziario 1998 quanto a lire 9.800 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e quanto a lire 3.500 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 mediante l'utilizzo di parte delle economie statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Divieto di pesca nei golfi

1. Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, è concesso, per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75 per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione del comma 2, dell'articolo 65, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 6.750 milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680 milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del capitolo 35510, quanto a lire 2.750 milioni del capitolo 75419, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75617 e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370).

Art. 3.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 ottobre 1998.

DRAGO *Assessore regionale per la cooperazione,*
BENINATI *il commercio, l'artigianato e la pesca*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

L'articolo 3 della legge 21 maggio 1998, n. 164, recante: «Misure in materia di pesca e di acquacoltura», così dispone: «1. E' istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».

Note all'art. 1, comma 4:

— Gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, recante: «Elargizioni alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio», disciplinano la concessione di elargizioni pecuniarie in favore delle vittime di richieste estorsive.

— Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante: «Interventi in materia di credito agrario», disciplinano la concessione di agevolazioni creditizie in favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori e loro unioni, che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici, nonché agevolazioni creditizie e finalizzate alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole siciliane.

—L'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante: «Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento delle spese, così dispone:

«1. Al fine di consentire all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) il concorso nel pagamento degli interessi a favore delle aziende di credito operanti in Sicilia, che effettuano operazioni di credito in favore delle cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa annua di L. 15.000 milioni da versare all'IRCAC».

Nota all'art. 1, comma 5:

La lettera d) dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000», così dispone: «lire 20.698 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75669), mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Note all'art. 1, comma 6:

— L'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione, così dispone:

«1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con la medesima legge di cui al comma 2 saranno altresì determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi

ordinari della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997, a sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto, integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1».

— Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così dispone:

«148. Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria».

— Gli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca», allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali e artigiane della Regione, favorendone l'accesso al credito di esercizio, disciplinano la possibilità di procedere da parte della Regione all'integrazione dell'ammontare del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva.

— Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione», mirano alla promozione del processo di ristrutturazione del commercio all'ingrosso della Sicilia tramite l'approvazione di apposite indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale e la concessione da parte

dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di finanziamenti per le spese relative alla realizzazione dei centri commerciali.

— L'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario», prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Note all'art. 2, comma 1:

— L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca», così dispone:

«1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

- a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
- b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
- c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della

presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni».

— Il comma secondo dell'articolo 65 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», così dispone:

«2. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attività marinare, le disposizioni di cui

all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1997».

Nota all'art. 2, comma 2:

Per gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, vedi la prima nota all'art. 1, comma 4, della legge che qui si annota.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 368

Disposizioni organiche in materia di pesca e attività marina-re. Norme in materia di acque interne.

D.D.L. n. 662

Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 13 marzo 1998.

D.D.L. n. 675

Norme sul consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'1 aprile 1998.

Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 3 aprile 1997, 31 marzo 1998 e 10 aprile 1998.

Abbinati nella seduta n. 112 del 30 luglio 1998.

Esaminati in Commissione nelle sedute n. 110 del 21 luglio 1998, n. 112 del 30 luglio 1998, n. 115 e n. 116 del 29 settembre 1998.

Deliberato l'invio di norme stralciate del testo coordinato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 116 del 29 settembre 1998.

Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 119 del 16 ottobre 1998.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 118 del 16 ottobre 1998.
Relatore: Fleres.

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 ottobre 1998.

(98.43.2179)

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 33.

Interventi urgenti per il settore della pesca.

Legge 9 dicembre 1998 n. 33 – G. U. R. S. n. 62 del 12 dicembre 1998

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi in dipendenza di calamità

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

Art. 2.

Aiuti all'occupazione

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.
2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

Art. 3.

Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico

1. Gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono prorogati per l'anno 1998.
2. Per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, è autorizzata l'erogazione di un contributo, comprensivo del compenso dovuto al commissario straordinario incaricato di provvedervi. Le competenze di detto consorzio si estendono lungo la fascia di mare compresa tra i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1 e lire 200 milioni per quelle del comma 2.
4. Le competenze del consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Castellammare si estendono al tratto di mare compreso tra Punta San Vito e Capo del Saraceno di Monte Cofano.

Art. 4.

Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi

1. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*
2. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*
3. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*
4. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*
5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da “nel naufragio” a “Porto Empedocle” sono sostituite con le altre “a seguito della scomparsa del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo”.
6. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*
7. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 ammontanti a lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1003.
2. Alla spesa di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 si provvede quanto a lire 890 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370) e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 4 della legge regionale n. 52 del 1996 (capitolo 35372) e quanto a lire 10 milioni mediante riduzione del capitolo 35507.

Art. 6.

Contributo straordinario motopesca "Orchidea"

1. A favore degli armatori del motopesca "Orchidea" del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, previa presentazione di apposita perizia giurata, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni a parziale rimborso dei danni subiti dal natante a seguito dell'incidente verificatosi nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300 milioni cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1998 al capitolo 75415.

Art. 7.

Sanzioni

1. Per le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di pesca si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione nella fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, salvo che per l'effettuazione dell'attività di pesca nei periodi vietati, nel qual caso il trasgressore decade dal diritto a percepire le eventuali indennità previste per l'intero periodo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti tuttora pendenti per la mancata concessione di agevolazioni relative agli anni pregressi.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1998.

CAPODICASA *Assessore regionale per la cooperazione,*
BATTAGLIA *il commercio, l'artigianato e la pesca*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1:

— L'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante «Interventi nel settore della pesca», come modificato dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, così dispone:

- «1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi, nella misura massima di lire 200 milioni annue, in

favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche, anche per il loro funzionamento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987/1989, la spesa complessiva di lire 900 milioni da ripartire in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989».

Nota all'art. 3, comma 2:

- L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, recante «Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70 e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca, così dispone:
 - «1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le Camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, il consorzio per il ripopolamento ittico del golfo di Catania.
 2. Il consorzio è aperto alla partecipazione degli enti locali interessati.
 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70».

Nota all'art. 4, comma 5:

- Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, per effetto delle modifiche apportate dal comma che qui si annota risulta il seguente: «Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di cia-

scuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito della scomparsa del motopeschereccio *Raffaele* avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996; iscritto nei registri dell'Ufficio marittimo di *Martinsicuro, Teramo*».

Nota all'art. 5, comma 2:

- Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 2, recante: «Elargizioni alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio», disciplinano la concessione di elargizioni pecuniarie a favore delle vittime di richieste estorsive e di contributi alle associazioni costitutesi parti civili in processi già conclusi.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 368

Disposizioni organiche in materia di pesca e attività marina-
re. Norme in materia di acque interne.

D.D.L. n. 662

Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufrago dei motopescherecci *Santa Venera* e *Santa Lucia* e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio *Raffaele*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato *Fleres* il 13 marzo 1998.

D.D.L. n. 675

Norme sul consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di *Catania*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'1 aprile 1998.

Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 3 aprile 1997, 31 marzo 1998 e 10 aprile 1998.

Abbinati nella seduta n. 112 del 30 luglio 1998.

Esaminati in Commissione nelle sedute n. 110 del 21 luglio 1998, n. 112 del 30 luglio 1998, n. 115 e n. 116 del 29 settembre 1998 e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) del testo coordinato nella seduta n. 116 del 29 settembre 1998.

Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 119 del 16 ottobre 1998.

Esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 118 del 16 ottobre 1998.

Relatore: Fleres.

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 ottobre 1998.
(98.43.2180)

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 24.

Legge 28 settembre 1999 n. 24 – G. U. R. S. n. 47 del 1 ottobre 1999

Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.
2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nati, dei marittimi deceduti o dispersi.

3. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.
4. Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nati, dei marittimi deceduti o dispersi.
5. Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Art. 2.

Proroga interventi legge regionale 26 ottobre, 1998, n. 30

1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, si applicano per l'anno 1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.

2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2.
4. All'onore di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile solo alle violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante e all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati, con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, sono abrogati.
3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti.

Art. 4.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 settembre 1999.

CAPODICASA

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 29.

Legge 23 dicembre 2000n. 32 – G. U. R. S. n. 61 del 23 dicembre 2000

Interventi per impianti di tonnare.
Indennità pregresse per fermo e limitazioni
delle attività di pesca nei golfi.
Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Completamento degli interventi in favore
degli impianti di tonnare*

1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1990 di contributi per gli investimenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 970 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1016, del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.

Art. 2.

Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca

1. Alle imprese di pesca che hanno beneficiato per gli anni 1996 e 1997 dell'indennità per il fermo dell'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, così come modificato dall'articolo 49, comma 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e alle quali, in base a quanto disposto dal decreto assessoriale 11 giugno 1997, è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto, su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il relativo conguaglio.
2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1, alle imprese beneficiarie del contributo *tantum* previsto dall'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, e dall'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, per le limitazioni delle attività di pesca nei golfi, alle quali è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto il relativo conguaglio su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 2.500 milioni, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il medesimo esercizio finanziario - codice 1001 (01.08.02).

Art. 3.

Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico

1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così come integrata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso per l'anno 2000 un contributo di lire 200 milioni per ciascun consorzio.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.
3. Nelle more delle designazioni dei rappresentanti da parte di tutti gli enti consorziati e degli altri rappresentanti previsti dalla vigente normativa, gli organi statutari dei consorzi di cui al comma 1 possono comunque essere costituiti a condizione che sia stata designata la maggioranza dei predetti rappresentanti degli enti consorziati. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli organi di amministrazione straordinaria dei consorzi sono autorizzati a promuovere iniziative divulgative in materia di pesca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Art. 4.

Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1. I sussidi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16.
2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, dopo le parole "degli stessi" sono aggiunte le seguenti "o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento".
2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed attrezzature sia al pescato. La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001. Per gli anni successivi l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della commissione legislativa competente.

Art. 6.

*Provvidenze per la ricostruzione o
il riacquisto di natanti da pesca*

1. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.

Art. 7.

Compatibilità comunitaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA SPERANZA *Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante "Interventi nel settore della pesca", così dispone:

"1. Al fine di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque di compartimenti marittimi siciliani, possono essere concesse in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche e giuridiche, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, contributi a fondo perduto fino al 60 per cento della spesa complessiva per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti.

Per le stesse finalità possono essere altresì concessi contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1.

2. I contributi e i finanziamenti di cui al primo comma possono essere concessi anche al fine di acquisire nuove espe-

rienze tecnologiche e gestionali utili alla conservazione ed al rilancio della pesca del tonno, con particolare riguardo al miglioramento dei sistemi di pesca con impianti fissi e allo studio di sistemi di riproduzione e di allevamento in zone di mare delimitate.

3. Gli operatori che hanno gestito impianti di tonnare fisse nell'arco dell'ultimo quinquennio, possono essere associati a progetti anche poliennali di ricerca applicata nell'ambito dei programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentale di cui all. 6.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 6.000 milioni da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 2.500 milioni per l'anno 1988 e lire 2.500 milioni per l'anno 1989.”.

Note all'art. 2, comma 1:

- L'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dall'1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.

1 bis. Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci.

2. Detto premio è determinato secondo la tabella sotto ripor-

tata, in ragione della stazza e della vetust  della nave, nonch  dei giorni di arresto supplementare:

Stazza della nave	Pescherecci aventi meno di 10 anni (in lire)	Pescherecci di 10 anni e pi� (in lire)
meno di 12 tsl	60.000	50.000
da 12 a meno di 30 tsl	120.000	100.000
da 30 a meno di 70 tsl	290.000	220.000
da 70 a meno di 100 tsl	445.000	370.000
da 100 a meno di 200 tsl	885.000	590.000
da 200 a meno di 300 tsl	1.400.000	1.035.000
da 300 a meno di 500 tsl	1.775.000	1.500.000
da 500 a meno di 1.000 tsl	2.200.000	1.850.000

3. Il premio di fermo temporaneo pu  essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile in corso, il natante abbia esercitato attivit  di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attivit  di pesca e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno.

4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti l'equipaggio dei natanti   corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennit  giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attivit  di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.

5. L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.

7. Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal capitolo 35655 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1987.

8. Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

- L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante “Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca”, così come modificato dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così dispone:

“1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

- a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
- b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la con-

giungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà; c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività,

o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.”.

Note all'art. 2, comma 2:

- L'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, recante “Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca”, così dispone:

“1. Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, è concesso, per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75 per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione del comma 2, dell'articolo 65, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 6.750 milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680 milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del capitolo 35510, quanto a lire 2.750 milioni del capitolo 75419, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75617 e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370).”.

- L'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, recante “Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi”, così dispone:

“1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 otto-

bre 1998 n. 30, si applicano per l'anno 1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.

2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2.

4. All'onere di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).”.

Nota all'art. 3, comma 1:

La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, reca: “Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento”.

Nota all'art. 3, comma 3:

La legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, reca: “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali”.

Note all'art. 4, commi 1 e 2:

- L'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, così dispone:

“1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei

familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.

2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nati, dei marittimi deceduti o dispersi.

3. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.

4. Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nati, dei marittimi deceduti o dispersi.

5. Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).”.

- Per l'articolo 2 della legge regionale n. 24/99 vedi nota all'art. 2 comma 2.

- La legge regionale 1 agosto 1990, n. 16, reca: “Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella,

Francesco VI e Orione IV, sequestrati dalle autorità libiche”.

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante “Interventi urgenti per il settore della pesca”, per effetto dell'aggiunta apportata al comma 4 dal comma che qui si annota, risulta il seguente:

“L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.

2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.

3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi *o delle imprese di pesca interessate che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento*

e previo parere reso dal Consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.”.

Nota all’art. 6:

Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, così dispone:

“3. Le provvidenze di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell’attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti.”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1081

“Interventi per soddisfare le richieste pregresse di contributi per impianti di tonnage”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 16 maggio 2000.

Trasmesso alla Commissione “Attività produttive” (III) l’1 giugno 2000.

Esaminato in Commissione nelle sedute n. 169 e 174 rispettivamente del 10 ottobre 2000 e 21 novembre 2000.

Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 169 del 10 ottobre 2000.

Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 217 del 15 novembre 2000.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 174 del 21 novembre 2000.
Relatore: Fleres.

Discusso nella seduta n. 337 del 29-30 novembre 2000 e n. 340 del 4 dicembre 2000.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.

(2000.50.2516)

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

**Legge 23 dicembre 2000 n. 32 – G. U. R. S. m. 61
del 23 dicembre 2000 – supplemento ordinario**

TITOLO XII PESCA

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 142.

Principi generali e finalità

1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;
- b) introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;
- c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;
- d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima siciliana, dell'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;

- e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;
- f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
- g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;
- l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all'acquacoltura;
- m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;
- n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;
- o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;
- p) sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;
- q) istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
- r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all'attività di pesca e le ex saline;
- s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione,

distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;

u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;

v) tutela dei consumatori, miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;

z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;

aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;

bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;

cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico-culturale.

Art. 143.

Intesa istituzionale Stato-Regione

1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire un'intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:

a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);

- b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;
- c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;
- d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l'attuazione allo Stato.

Art. 144.

Programma regionale della pesca

1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.
3. E' facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e priva-

ti esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.

5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:

- a) analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;
- b) individuazione degli obiettivi di sviluppo nel-l'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;
- c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;
- d) strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;
- e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
- f) elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.

Art. 145.

Programma d'uso delle aree marine

1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:

- a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;

- b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
- c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

Art. 146.

Tutela e valorizzazione delle risorse marine

1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:

- a) aree di riposo biologico;
- b) aree di ripopolamento.

2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico-sportive.

Art. 147.

Consiglio regionale della pesca

1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:

- a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in

- caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
- b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
 - c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
 - d) un rappresentante del registro navale italiano;
 - e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
 - f) il direttore dell'Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo delegato;
 - g) il direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato;
 - h) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
 - i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
 - l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
 - m) quattro rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
 - n) un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;

- o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
- p) un rappresentante della pesca artigianale;
- q) il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
- r) sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e piscicoltura e/o di economia peschereccia;
- s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
- t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
- u) un rappresentante dell'Associazione italiana di piscicoltura;
- v) un rappresentante dell'Associazione motoristi;
- z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.

3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.

4. Il Consiglio resta in carica tre anni.

5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.

7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.

9. Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.

10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.

Art. 148.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.

2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:

- a) su progetti di legge e di regolamento;
- b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;
- c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

Art. 149.

Tipologie di pesca

1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 150.

Pesca speciale

1. Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle

altre specie individuate con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.

Art. 151.

Pesca sportiva e occasionale

1. L'attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.

Art. 152.

Ittiturismo e pescaturismo

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svol-

gere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.

2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 153.

Programmazione negoziata

1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

Art. 154.

Conferenza regionale della pesca

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.

Art. 155.

Sostituzione componenti equipaggi

1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.
2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.

Art. 156.

Uffici periferici della pesca

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede median-

te l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. E' altresì consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i dipendenti ex RESAIS.

Capo II

AIUTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

Art. 157.

Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca

1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.

3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

Art. 158.

Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere

contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

Art. 159.

Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commer-

cio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:

- a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
- b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;
- c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.

Art. 160.

Acquacoltura e maricoltura

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

Art. 161.

Contributi per l'acquisto di navi d'occasione

1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell'importo massimo previsto, l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell'imbarcazione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni.

a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi l'età di dieci anni;

- b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni ancora;
 - c) che il natante sia munito di licenza di pesca.
3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

Art. 162.

Accesso al credito d'esercizio

1. Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'importo complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.
2. L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.

4. L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.

5. L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:

- a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: L. 15 milioni;
- b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: L. 30 milioni;
- c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: L. 60 milioni;
- d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: L. 120 milioni;

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 2 miliardi.

Art. 163.

Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici

1. Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di defi-

nizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.

Art. 164.

Interventi per la promozione dei prodotti

1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 3 miliardi.

Art. 165.

Servizi innovativi e qualità

1. Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:

a) l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite.

2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a L. 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.

3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all'importo di lire 500 milioni e al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.

4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria

l'Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.

5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera della Giunta regionale.

6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a L. 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 15 miliardi.

Art. 166.

Piccola pesca costiera

1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.
2. La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.
3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l'am modernamento dell'attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 21 miliardi.

Art. 167.

Riconversione a fini turistici

1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinuncia alla licenza di pesca.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 10 miliardi.

Art. 168.

Incentivi per la prima occupazione

1. Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.
2. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettiva.

vamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.

4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.

6. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 70 miliardi.

Art. 169.

Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca

1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o commercializzazione ed in applicazione del l'articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 20 miliardi.

Art. 170.

Misure di carattere socio-economico

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del mas-

simile previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento. 2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.

Art. 171.

Azioni realizzate dagli operatori del settore

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.

Art. 172.

Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico

1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo, devono procedere all'adeguamento dei propri statuti al fine di renderli conformi al predetto statuto tipo.
3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, il golfo di Catania ricomprende altresì i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

Art. 173.

Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada

1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d'imbarcazioni dette 'feluche', l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 1 miliardo.

Art. 174.

Organizzazioni dei produttori

1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
 - a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;

b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.

Art. 175.

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la

cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dell'attività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.

5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le

disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.

Art. 176.

Attività di ricerca

1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 177.

Contributi per la gestione della fascia costiera

1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio

delle acque appositamente autorizzate.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.

3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.

Art. 178.

Calamità naturali ed eventi eccezionali

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.

Art. 179.

Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca

1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'ambito della Regione siciliana.
2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.
4. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazio-

ne, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.

5. Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.

7. L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle

prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.

8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

9. Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.

10. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

Art. 180.

Modalità alternative di pagamento degli aiuti

1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.

Capo III

DISCIPLINA DELLE ACQUE INTERNE

Art. 181.

Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne

1. L'Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;
- b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;
- c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;
- d) regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;
- e) regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;
- f) azioni di controllo igienico-sanitario;
- g) azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore

conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;

h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;

i) incentivazione della pesca nelle acque interne.

Art. 182.

Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne

1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.
2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.
3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch'essi classificati come acque interne.

Art. 183.

Classificazione delle acque interne ai fini della pesca

1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.
2. Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-bio-

logiche, l'uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.
3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.

Art. 184.

Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.
2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.

Decreti del presidente della regione





**25-3-1995 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 15**

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 gennaio 1995.

Istituzione della commissione mista per la revisione del piano mercati ittici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
IN CONCERTO CON
L'ASSESSORE REGIONALE PER IL BILANCIO
E LE FINANZE
SU PROPOSTA
DELL'ASSESSORE REGIONALE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 agosto 1986, n. 23;

Vista la deliberazione n. 30 del 14 febbraio 1989, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 23/86, le indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale, ai fini dell'individuazione della rete dei mercati all'ingrosso e, tra questi, i mercati ittici;

Visto, in particolare, il titolo terzo – piano mercati, localizzazioni territoriali – della suddetta delibera, che stabilisce la localizzazione delle strutture mercatali ittiche siciliane;

Considerato che le mutate esigenze regionali, le modificazioni del territorio e della viabilità e non ultima la mutata attenzione nei confronti dell'impatto ambientale, specie nelle zone limitrofe alla battaglia, determinano che il piano mercati attualmente in vigore non è più idoneo ed efficace per istituire, localizzare e costruire nuovi mercati;

Visto il decreto legislativo n. 530 del 30 dicembre 1992, che, in attuazione della direttiva n. 91/492/CEE, stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992, che, in attuazione della direttiva n. 91/493/CEE, stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992, con la quale è stata concessa, ad alcune strutture marcatili ittiche, la deroga prevista dall'art. 8 del succitato decreto legislativo n. 531;

Considerato che, in base all'art. 8 suddetto, le strutture marcatili previste dalla circolare ministeriale, se non adeguate a quanto disposto dalla CEE, non potranno più essere utilizzate oltre il termine previsto del 31 dicembre 1995;

Rilevate le pesanti ripercussioni economiche che si avrebbero qualora non si attuasse un tempestivo adeguamento delle strutture marcatili esistenti alla normativa statale suddetta;

Considerato che, per le motivazioni che precedono, si reputa necessaria l'istituzione di una commissione mista presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che revisioni il piano mercati in vigore alla luce delle attuali necessità regionali e dei mutamenti economici intervenuti, con il compito anche di studiare la struttura dei mercati esistenti per adeguarli alle vigenti disposizioni CEE;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 208 del 20 maggio 1994, con la quale si esprime parere favorevole all'istituzione della commissione suddetta;

DECRETA:

Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, a termini dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 ed in armonia con la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 20 maggio 1994, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è istituita la commissione mista per la revisione del piano mercati ittici.

Art. 2

La commissione di cui al precedente art. 1 è così composta:

- dott. Giuseppe Pace – direttore mercato ittico di interesse locale;
- dott. Benedetto Mineo – direttore mercato ittico di interesse regionale;

- dott. Salvatore Bulgarella – esperto di marketing;
- dott. Vincenzo Bonomo – funzionario dell’Assessorato della sanità;
- dott. Antonino Maniscalco – funzionario dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente;
- dott. Salvatore Roccapalumba – funzionario gruppo VII – commercializzazione prodotti ittici – Direzione pesca;
- dott.ssa Giuseppina Dolce – funzionario gruppo II programmazione studi – Direzione pesca.

Art. 3

Le funzioni di segreteria saranno svolte dal sig. Francesco Mistretta e la presidenza della commissione verrà ricoperta dal componente anziano.

Art. 4

La commissione così costituita terminerà i lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, salvo eventuale proroga.

Art. 5

Ai componenti della commissione ed al segretario di cui all’art. 2 del presente decreto è attribuito un compenso, ove spettante, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Art. 6

Ai componenti esterni dell’Amministrazione regionale saranno corrisposti, ove dovuti, l’indennità di missione e le spese di viaggio e soggiorno in misura uguale a quelle spettanti ai funzionari regionali.

Art. 7

La commissione composta come esplicitato dall’art. 2 dovrà far pervenire all’Amministrazione, a conclusione del proprio lavoro, una relazione finale che avrà i seguenti contenuti:

- a) analisi sullo stato attuale dei mercati ittici all’ingrosso siciliani, con particolare riguardo alla loro localizzazione;
- b) analisi del rapporto esistente tra le strutture operative e la potenzialità di commercializzazione raggiungibile;

c) ipotesi di ristrutturazione, ampliamento o nuova localizzazione delle strutture mercatali esistenti, in virtù di una maggiore futura espansione dei mercati;

d) rapporto tra le strutture esistenti e l'applicabilità delle nuove norme igienico-sanitarie previste dalla CEE;

e) proposta di nuova istituzione di strutture mercatali già esistenti di fatto ma non comprese nel piano mercati in vigore o di strutture non esistenti e, conseguentemente, non previste dal Piano medesimo.

Art. 8

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare sul cap. 35056 del bilancio regionale, esercizio finanziario 1995, la somma relativa ai compensi spettanti ai componenti ed al segretario della commissione, di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 gennaio 1995

MARTINO
PELLEGRINO
GRAZIANO

Registrato alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione siciliana, addì 22 febbraio 1995.

Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 8.

(95.11.752)

Decreti dell'
dell'assessorato
della cooperazione,
del commercio
dell'artigianato
e della pesca

A stylized, dark grey outline of the map of Italy is positioned behind the text, centered horizontally and partially overlapping the bottom and right sides of the text area.



**2-6-1979 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 24**

DECRETO 18 maggio 1979

Disciplina della pesca a strascico.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche, concernente l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Viste le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Rep. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata approvato con D.P.Rep. 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto, in particolare, l'art. 98 del citato regolamento di cui al D.P.Rep. n. 1639/68;

Visto il decreto assessoriale n. 125 del 26 ottobre 1978 con il quale è stata disciplinata la pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia;

Considerato che a causa dell'irregolarità dei fondali lungo le coste siciliane, si rende necessario modificare la disciplina dell'art. 2 del citato D.A. n. 125;

Visto il parere espresso dal Consiglio regionale della pesca nella seduta del 15 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di disciplinare in maniera organica la materia della pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, abrogando espressamente tutte le disposizioni in merito;

Ritenuta la necessità di uniformare la disciplina della pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia al fine di meglio contemperare l'esigenza della tutela biologica e degli interessi dei pescatori;

DECRETA:

Art. 1

Il D.A. n. 125 del 26 ottobre 1978 è abrogato. Sono altresì espressamente abrogati gli articoli 1 e 2 del D.A. n. 810 del 28 novembre 1956, il D.P. 17 marzo 1967, che modifica il citato D.A. n. 810, il D.A. 12 settembre 1959, recante modifiche alle norme sulla disciplina della pesca nelle acque di Castellammare del Golfo, l'art. 1 lett. a) e b) del D.P. 3 dicembre 1971 concernente la disciplina della pesca nelle acque del compartimento marittimo di Catania, l'art. 1 lett. a) e b) del D.P. 3 dicembre 1971 concernente la disciplina della pesca nelle acque del compartimento marittimo di Porto Empedocle, l'art. 1 lett. a) e b) del D.P. 7 gennaio 1972 concernente la disciplina della pesca nelle acque del compartimento marittimo di Siracusa.

Art. 2

Dal 1° settembre al 30 aprile la pesca a strascico con battelli a propulsione meccanica è vietata nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, nelle quali la profondità sia inferiore alla batimetrica di 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa.

Art. 3

E' vietata dal 1° maggio al 31 agosto la pesca a strascico con battelli con propulsione meccanica nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, nella quali la profondità sia inferiore alla batimetrica dei 50 metri entro le quattro miglia marine dalla costa.

Art. 4

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa e non espressamente abrogate con il presente decreto.

Art. 5

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni sopradette è affidata agli organi previsti dagli artt. 21,22 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 18 maggio 1979.

(497)

PIZZO

**11-12-1993 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 59**

**ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA**

DECRETO 20 novembre 1993.

**Autorizzazione alla pesca professionale del novellame di luvaro -
rossetto nel Compartimento marittimo di Siracusa.**

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 913 del 12 novembre 1975, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.P.Reg. 7 gennaio 1972, n. 115, modificato dal decreto n. 351 del 26 luglio 1982, concernente la disciplina della pesca nelle acque del Compartimento marittimo di Siracusa;

Vista, in particolare, la lettera e) dell'art. 1 del citato D.P.Reg. n. 115/72, che consente la pesca della specie "aphia pellucida - la trucculus albus - rossetto" dall'1 novembre al 31 marzo, purché effettuata con reti tipiche che non arino il fondo marino;

Visto il D.M. 1 dicembre 1989, concernente la pesca del novellame da consumo e del rossetto entro e miglia dalla costa;

Considerato che la Capitaneria di porto di Siracusa, a seguito delle continue lamentele dei pescatori della piccola pesca artigianale a causa della pesca del rossetto esercitato dai motopesca armati a strascico, ha chiesto, con nota n. 20572 del 12 novembre 1992, di esaminare il problema dei limiti massimi di stazza lorda e potenza - apparato motore dei motopesca esercitanti tale tipo di pesca;

Vista la nota n. DI/GI/10025 del 12 maggio 1993 dell'Istituto di

tecnologia della pesca e del pescato, con la quale viene rappresentata la necessità di porre un limite di T.S.L. e HP, stante che trattasi di un sistema di pesca tipico della pesca artigianale;

Sentito il parere del Consiglio regionale della pesca espresso nella seduta del 21 luglio 1993;

Ritenuto opportuno e necessario adeguarsi alla normativa nazionale (art. 1 del D.M. 1 dicembre 1989), che circoscrive la pesca del rossetto alle motobarche artigianali, ponendo un limite di stazza e cavallaggio;

DECRETA

Articolo unico

Nel Compartimento marittimo di Siracusa, la pesca professionale del novellame di luvaro – rossetto (*Aphia pellucida* – *la trucus albus*), per il periodo 1 novembre – 31 marzo di ciascun anno, è autorizzata per le navi di stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL e potenza motrice uguale o inferiore a 100 HP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 novembre 1993.

PARISI

(93.48.3353)

**26-2-1994 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 10**

DECRETO 9 febbraio 1994.

**Autorizzazione alla pesca del “cicirello” per il periodo 1 ottobre
– 31 maggio di ogni anno.**

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento d'esecuzione della legge n. 963/65;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto in materia di pesca marittima;

Visto il decreto n. 1064 del 22 settembre 1988, concernente disposizioni per l'esercizio della pesca nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 014/II/Dir. II del 18 marzo 1992, con il quale viene autorizzata la pesca del “cicirello” dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 30 novembre;

Viste le richieste avanzate da diverse cooperative di pescatori della provincia di Palermo, con le quali hanno chiesto di modificare l'attuale disciplina che regola l'attività di pesca del cicirello, specificatamente ai periodi dell'anno entro i quali viene autorizzata la suddetta attività;

Considerato che il cicirello è una specie adulta anche se non raggiunge le misure indicate nell'art. 87 del D.P.R. n. 1639/68 e che il prelievo non costituisce pregiudizio per le risorse ittiche;

Considerato che il prelievo del cicirello può essere effettuato tradizionalmente con la rete sciabica, dialettalmente denominata “sciabichello” o per profondità non inferiori a 50 metri, con reti da traino non corredate di velo o contro – sacco;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale della pesca nella seduta del 7 febbraio 1994;

DECRETA

Art. 1

Nei compartimenti marittimi della Regione siciliana è autorizzata dall'1 ottobre al 31 maggio di ogni anno la pesca del "cicirello" da effettuarsi con la rete sciabica da natante, dialettalmente denominata "sciabichello" o per profondità non inferiori a 50 metri, con reti da traino non corredate di velo o contro - sacco.

Art. 2

Nel periodo di cui all'art. 1 è, pertanto, sospeso il divieto di cui alla lett. b del punto 2 dell'art. 2 del decreto n. 1064 del 22 settembre 1988, in premessa citato.

Art. 3

I natanti che intendono effettuare la pesca del "cicirello" dovranno darne preventiva comunicazione alla autorità marittima competente per territorio.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 febbraio 1994.

GRAZIANO

(94.6.411)

**28-5-1994 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 26**

**ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE,
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA**

DECRETO 28 aprile 1994.

Modifica del decreto 20 novembre 1993, concernente autorizzazione alla pesca professionale del novellame di luvaro – rossetto nel Compartimento marittimo di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 913 del 12 novembre 1975, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto in materia di pesca marittima;

Visto il decreto n. 1802/II/V del 20 novembre 1993, concernente l'autorizzazione alla pesca professionale del rossetto nel compartimento marittimo di Siracusa;

Visto il decreto n. 211/II/V del 21 febbraio 1994, con il quale è stato rimosso il limite potenza-motore delle motobarche autorizzate alla pesca professionale del rossetto, limite precedentemente fissato dal succitato decreto n. 1802/93.

Vista la richiesta del 17 febbraio 1994, presentata da una delegazione della marineria di Siracusa, con la quale si manifesta l'esigenza di modificare il periodo entro cui è autorizzata, con decreto n. 1802/93, l'attività di pesca del rossetto (1 novembre – 31 marzo), proponendo in alternativa il periodo 31 dicembre – 30 aprile;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale, con parere reso nella seduta del 12 aprile 1994, ha ritenuto di poter aderire alla richiesta sopraevidenziata;

Per le motivazioni di cui la narrativa;

DECRETA

Articolo Unico

A modifica di quanto previsto nel decreto n. 1802 del 20 novembre 1993, il periodo di attività della pesca professionale del rossetto nel compartimento marittimo di Siracusa è fissato dal 31 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 aprile 1994.

GRAZIANO

(94.19.1584)

**16-7-1994 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 35**

**ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE,
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA**

Decreto 1 luglio 1994.

Autorizzazione all'uso di reti da traino con maglie non regolamentari per la pesca del cappuccetto e del gambero rosa nei comportamenti marittimi della Regione.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 13 del 12/01/1975, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/1965;

Visto, in particolare, l'art. 110 del D.P.R. n. 1639/68, che prescrive che le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 mm;

Visto il decreto n. 1778 del 2 novembre 1989, con il quale è stata sospesa, nei comportamenti marittimi della Sicilia, la validità del disposto dell'art. 110 del D.P.R. n. 1639/68, concernente la misura delle maglie delle reti da traino;

Visto il decreto n. 1914/II/V del 29 novembre 1993, con il quale è stata prorogata la validità del decreto n. 2403/II/IV del 30 dicembre 1992 nei comportamenti marittimi della Regione siciliana sino al 30 giugno 1994;

Esaminata l'istanza del 23 maggio 1994, con la quale la cooperativa Madonna del Carmine di Porto Empedocle ha rappresentato, a seguito di riunione tra le marinerie di Sciacca, Porto Empedocle e

Licata, la necessità di prorogare l'uso di reti da traino con maglia a misura inferiore a 40 mm e fino a 26 mm, per non aggravare la già precaria situazione del settore pesca evidenziando i conseguenti problemi che potrebbero avere riflessi di ordine pubblico;

Considerato che l'Istituto di tecnologia della pesca e del pescato di Mazara del Vallo, con relazione del 14 gennaio 1994, ha riconosciuto l'opportunità di concedere la deroga all'uso della maglia regolamentare per la pesca del cappuccetto e del gambero rosa, atteso la suddetta maglia non ne consente la cattura e che si tratta di specie adulte non suscettibili di ulteriore crescita;

Considerato che tale pesca speciale viene esercitata in diversi compartimenti marittimi dell'Isola;

Ritenuto che il mancato accoglimento della superiore richiesta arrecherebbe al settore della pesca un ulteriore aggravamento della già precaria situazione con riflessi negativi anche sul piano occupazionale;

Sentito il parere del Consiglio regionale della pesca espresso nella seduta del 28 giugno 1994;

Per le motivazioni di cui in premessa, nelle more dell'approvazione della nuova normativa in materia di regolamentazione delle attività di pesche speciali;

DECRETA

Art. 1

In deroga all'art. 110 del D.P.R. n. 1639 e fino a quando una nuova normativa non regoli compiutamente la materia delle pesche speciali, si autorizza nei compartimenti marittimi della Regione siciliana l'uso delle reti da traino con maglie inferiori a 40 mm e fino a 26 mm, limitatamente ad un solo tipo di rete per ciascun natante, finalizzata all'esercizio della pesca del cappuccetto e del gambero rosa.

Art. 2

E' consentito l'uso della rete con le caratteristiche di cui all'art. 1, a condizione che il 75% del pescato sia costituito dalla specie c.d. cappuccetto e gambero rosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 luglio 1994.

GRAZIANO

(94.27.2232)

REGIONE SICILIANA**L'ASSESSORE ALLA COOPERAZIONE,
COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 12/1171975 n. 913 con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima;

VISTA la legge 14/07/65 n. 963 e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il D.P.R. 2/10/1968, n. 1639 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/65;

VISTO in particolare l'art. 87 del D.P.R. n. 1639/68 concernente la lunghezza minima dei pesci;

ESAMINATA la relazione e la relativa richiesta n. 1634 del 4/05/94 presentata dall'Istituto Centrale della Ricerva (ICRAM), proponente l'introduzione del divieto di pesca della ricciola nei mesi di Agosto e Settembre consentendo la cattura di animali vivi solo a pescatori dotati di impianti di allevamenti in gabbia oppure – in alternativa – l'interdizione della pesa dei "giovanili", introducendo limiti di misura e di peso, in quanto la pratica della pesca sportiva (effettuata prevalentemente nei mesi estivi), causa grave pregiudizio per la tutela della relativa risorsa proprio nelle fasi della sua riproduzione e del suo prereclutamento;

SENTITO il Consiglio Regionale della Pesa il quale con parere reso nella seduta del 31/10/94 ha ritenuto accoglibile solamente la proposta di introdurre la limitazione della taglia minima per la ricciola il cui peso non superi i 500 grammi;

Per le motivazioni di cui in narrativa

DECRETA

ARTICOLO UNICO E' posto il divieto nei Compartimenti marittimi

della Sicilia dell'esercizio della pesca di forme giovanili di ricciola che non abbiano raggiunto il peso di 500 grammi.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S.

Palermo, li 10 gennaio 1995

L'ASSESSORE
(On.le Matteo Graziano)

**2-9-1995 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 45**

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA

Decreto 7 luglio 1995.

Disposizioni per la pesca del riccio di mare.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/65, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto 12 gennaio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente la disciplina della pesca del riccio di mare;

Ritenuto di dover regolamentare la disciplina della pesca del "riccio di mare" appartenente alla famiglia degli echinodermi, organismo vivente marino, sottoposto ad un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali sia da parte dei pescatori sportivi;

Considerato che diverse capitanerie di porto hanno segnalato che tale pesca avviene in modo indiscriminato e che per tale motivo le stesse hanno regolamentato tale pesca nelle acque delle proprie giurisdizioni con ordinanze, introducendo limiti temporali e quantitativi per le catture;

Vista la nota della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo del 12 febbraio 1995, con la quale si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di recepire la normativa nazionale, al fine di eliminare, così,

l'attuale vacanza regolamentare in materia, che ha provocato il fenomeno dello sfruttamento indiscriminato anche sui litorali siciliani;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale, con il parere reso nella seduta del 5 luglio 1995, ha ritenuto accoglibile la proposta al fine di disciplinare in modo coordinato e organico la materia in parola, relativamente alle acque territoriali della Regione siciliana;

Per le motivazioni in premessa;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e sfera di applicazione

1) E' consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello.

2) I pescatori subacquei professionali, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986, possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente.

3) La pesca di cui al comma 1 è, altresì, consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente.

Art. 2

Limiti di cattura

1) Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di mille esemplari.

2) Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente più di cinquanta esemplari.

Art. 3

Diametro minimo di taglia

1) La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

Art. 4

Limiti templari

1) La pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

Art. 5
Sanzioni

1) Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi degli artt. 15, lettera a), e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione dopo la registrazione alla Corte dei conti.

Palermo, 7 luglio 1995

ABBATE

Registrato alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione siciliana, addì 20 luglio 1995.

Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 16.

(95.34.2301)



**3-2-1996 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 6**

**ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA**

Decreto 19 ottobre 1995.

Modifica del decreto 10 gennaio 1995, concernente divieto della pesca di forme giovanili di ricciola nei compartimenti marittimi della Sicilia.

**L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto, in particolare, l'art. 87 del D.P.R. n. 1639/68, concernente la lunghezza minima dei pesci;

Visto il decreto n. 5 del 10 gennaio 1995, con il quale è stato posto il divieto dell'esercizio della pesca di forme giovanili di ricciola che non abbiano raggiunto il peso di 500 grammi nei compartimenti marittimi siciliani;

Esaminata la richiesta n. 51/95 del 30 agosto 1995, presentata dalla cooperativa Mare Nostrum di Porticello, con la quale si chiede di rivedere il decreto n. 5 del 10 gennaio 1995, che individua la taglia minima della ricciola, atteso che nel periodo in cui si esercita la pesca della lampuca e dei fanfari è ipotizzabile anche il prelievo accidentale di ricciole di misura inferiore a quella prevista dal sopracitato decreto n. 5/1995;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale, con parere reso

nella seduta del 13 settembre 1995, ha ritenuto di modificare il periodo del divieto prefissato dal summenzionato decreto;

Preso atto che il periodo di divieto ipotizzato dal Consiglio regionale della pesca è compreso tra il 20 luglio e il 15 settembre;

Per le motivazioni di cui in narrativa;

Decreta:

Art. 1

A modifica del decreto n. 5 del 10 gennaio 1995, nei compartimenti marittimi della Sicilia, il periodo di divieto della pesca di forme giovanili di ricciola che non abbiano raggiunto il peso di 500 grammi è fissato dal 20 luglio al 15 settembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 19 ottobre 1995

ABBATE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 dicembre 1995.

Reg. n. 1 Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 29.

(96.3.219)

**15-11-1997 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 63**

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE,
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA

DECRETO 11 giugno 1997.

Direttive per il rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione siciliana.

L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, con il quale è stato emanato il regolamento per la pesca fluviale e lacuale;

Visto il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, con il quale, in applicazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, sono state attribuite le competenze, già del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca in acque interne alla medesima Regione e per essa all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il D.P.R. del 10 giugno 1955, n. 987, con il quale le competenze in materia di acque interne, di pertinenza delle prefetture, sono state trasferite, nelle regioni a statuto ordinario, alle amministrazioni provinciali;

Vista la legge del 20 marzo 1968, n. 433, concernente nuove norme in materia di licenza di pesca nelle acque interne;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 con la quale è stata ulteriormente trasferita la competenza in materia di acque interne dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Visto l'art. 13, n. 2, lettera c, della legge regionale n. del 6 marzo 1986, con il quale sono state trasferite alla Province regionali le competenze relative alla vigilanza sulla caccia e la pesca in acque interne, ferme restando alla Regione le proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento;

Visto il decreto legislativo n. 230/91;

Vista la legge regionale n. 24/93, ex art. 6;

Vista la circolare n. 204/00280 del 6 maggio 1996, con la quale l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha impartito disposizioni per l'effettivo passaggio di competenza, in materia di pesca in acque interne, dalle prefetture dell'Isola alle Province regionali;

Ritenuto necessario, nelle more di una norma regionale che disciplini l'intera materia delle acque interne e nel rispetto della normativa nazionale vigente, dare un indirizzo unitario alle Province regionali dell'Isola in merito alle modalità e alle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne;

DECRETA

Articolo unico

Per le motivazioni e le ragioni di cui in premessa, sono approvate le direttive relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione siciliana, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 giugno 1997.

FLERES

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 ottobre 1997.

Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. 99.

DIRETTIVE INERENTI IL RILASCIO
DELLE LICENZE DI PESCA IN ACQUE INTERNE
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.

Licenze di pesca

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca.

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca in acque interne sono riportati al numero d'ordine 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.

Tipo B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.

Tipo C: licenza di pesca con canna con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.

La licenza del tipo A di cui alla predetta tariffa è riservata ai pescatori di mestiere.

Nella medesima tariffa viene stabilito che le licenze di pesca in acque interne di tipo A, B, C, hanno validità sei anni a decorrere dalla data di rilascio; la licenza di tipo D, riservata agli stranieri, su domanda degli interessati, ha validità tre mesi.

Le predette licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale.

In caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il 14° anno di età e con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

In tal caso la licenza di tipo A è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.

L'apprendistato dura fino al compimento del 18° anno di età.

I soggetti di età inferiore ai 14 anni non sono tenuti all'obbligo della licenza.

Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza, che sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

Modalità e procedure per il rilascio delle licenze

Al rilascio della licenza di pesca provvede l'Amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente.

La domanda di rilascio della licenza di pesca, in bollo, deve essere indirizzata al presidente della Provincia;

Essa deve contenere l'indicazione del nome e del cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza richiesta.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. dell'8 ottobre 1931, n. 1604 e di non avere pendenze per le stesse infrazioni e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'Amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato.

La residenza può anche essere comprovata, a norma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizione all'ufficio competente di documenti anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione del dato su indicato.

Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo A il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) due fotografie uguali, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;
- b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- c) attestazione del versamento relativo alla tassa e sopratassa regio-

nale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/93, intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana – Gestione Banco di Sicilia Palermo – C.C.P. n. 17770900;

d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente del costo del libretto;

e) marca da bollo da applicare sulla licenza;

f) assenso dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;

g) per le licenze di tipo A, copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

La licenza di tipo A viene rilasciata con validità di tre mesi, entro i quali il richiedente deve provvedere ad iscriversi negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958.

L'interessato, entro il predetto termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei su indicati elenchi ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio.

Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente.

Qualora non venisse esercitata la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza la tassa e la soprattassa annuali non vanno corrisposte.

Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, le ricevute di c.c.p. di versamento comprovanti l'avvenuto pagamento della prescritte tasse e soprattasse sulle concessioni regionali.

In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia.

La variazione di residenza, in caso di cambio di provincia, deve essere riportata a cura dell'Amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'Amministrazione che ha rilasciato la licenza.

Le province regionali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti dei soggetti che abbiano riportato condanne per i reati in materia dell'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. dell'8 ottobre 1931, n. 1604, i quali non potranno avere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca per un periodo di 5 anni.

Le Province regionali disporranno, altresì, la sospensione, per il



periodo di un anno nei confronti di coloro che sono stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state olate.

Presso le Province regionali sono tenuti appositi registri per ogni tipo di licenza.

Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

Si propone alle Province regionali apposito fac-simile di licenza da adottare.

ASSESSORATO

<p>Condanne e contravvenzioni riportate dal titolare per infrazioni alle leggi e regolamenti sulla pesca</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Replicazione CFI Pesca</p>	<p>Il presente libretto di licenza di pesca è attestante personale ed ha validità di sei anni dalla data di rilascio, purché cancellato dalla ricevuta comprovante il pagamento dei tributi regionali riferiti all'anno di esercizio di pesca</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table> <p>Il possesso della licenza di pesca non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.</p> <p>Per quanto riguarda gli attecchi l'efficacia della licenza s'intende limitata a quelli consentiti nelle acque ove si effettua la pesca.</p> <p>Principali norme concernenti la pesca nelle acque interne:</p> <p>R.D. 22 novembre 1914, n. 1486; R.D. 8-10-1931, n. 1694; Legge 20-3-1968, n. 433.</p>				 <p>REGIONE SICILIANA</p>  <p>PROVINCIA REGIONALE DI _____</p> <p>LICENZA DI PESCA</p> <p>NELLE ACQUE INTERNE</p> <p>LIBRETTO - TESSERA DI RICONOSCIMENTO</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">N. _____</p>

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p style="margin-top: 20px;">Firma del titolare</p> <p>_____</p>	<p>Inscritta al n. _____ del Registro delle licenze tipo _____ della Provincia Regionale di _____</p> <p style="text-align: center;">GENERALITÀ</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Nato il _____</p> <p>a _____ (.....) _____</p> <p>Residenza _____ (.....) _____</p> <p>via _____ n. _____</p> <p>Data di rilascio _____</p> <p>Data di scadenza _____</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</p>	<p>CAMBIAMENTI DI RESIDENZA</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	--	---

**17-5-1997 - GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 25**

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 4 aprile 1997.

**Approvazione dello statuto-tipo dei Consorzi di ripopolamento
ittico.**

L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, concernente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, che reca modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 31/74;

Visti i DD.P.Reg. 14 novembre 1980, n. 182 e 18 marzo 1981, n. 52 e successive modificazioni, concernenti rispettivamente la costituzione dei Consorzi di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare e Golfo di Patti e la contestuale approvazione dei relativi statuti;

Considerato che l'art. 2 della legge regionale n. 21/74 prevede che i Consorzi di ripopolamenti ittico sono promossi su iniziativa dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base di uno statuto-tipo predisposto dall'Assessorato medesimo;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 33/95, secondo cui l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le Camere di Commercio di Catania e Siracusa, per i fini delle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70, il Consorzio di ripopolamento ittico del golfo di Catania;

Ritenuto necessario provvedere alla predisposizione dello statuto-

tipo dei Consorzi di ripopolamento ittico in esecuzione delle previsioni dell'art. 2 della legge regionale n. 31/74;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 31/74 è approvato, nel testo allegato, lo statuto-tipo dei Consorzi di ripopolamento ittico.

Art. 2

I Consorzi di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare e Golfo di Patti promuoveranno le modifiche necessarie dei rispettivi statuti vigenti per l'adeguamento allo statuto-tipo che si approva con il presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto non è soggetto a registrazione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Palermo, 4 aprile 1997.

FLERES

Allegato

SCHEMA DI STATUTO
DEL CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
*(Leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70,
7 agosto 1990, n. 25)*

Art. 1

Per i fini di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70, è costituito il Consorzio di ripopolamento ittico.....

Fanno parte del Consorzio i seguenti enti pubblici locali
.....

Art. 2

Il Consorzio ha sede in

Art. 3

Il Consorzio ha durata illimitata e può essere sciolto con provvedimento dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta dell'assemblea del Consorzio, adottata con voto favorevole di almeno 2/3 dei rappresentanti degli enti consorziati.

Il recesso di un ente consorziato avviene, previa deliberazione del massimo organo collegiale dell'ente che ne fa richiesta, dopo l'adozione di apposita delibera di presa d'atto dell'assemblea del Consorzio. La presa d'atto s'intende data ove non intervenga entro il termine di 90 giorni dalla notifica della delibera di recesso e, comunque, il recesso medesimo è esecutivo nell'esercizio finanziario successivo alla delibera di presa d'atto.

Il Consorzio è aperto al contributo delle associazioni di categoria, ambientaliste e di ogni altro ente che abbia interesse al ripopolamento ittico di.....

Art. 4

Il Consorzio si propone di realizzare le seguenti finalità:

1) l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere di..... precluse alla pesca a strascico di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;

2) la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino ivi comprese le attività di ricerca;

3) l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto 1;

4) il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento ittico in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati, mediante apposite convenzioni;

5) la realizzazione di infrastrutture di supporto all'attività di pesca.

Art. 5

Il Consorzio ha i seguenti organi:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 6

1) L'assemblea è costituita da tre rappresentanti per ogni ente ammesso a partecipare al Consorzio, designati dai rispettivi organi deliberativi nonché da tre esperti nominati dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2) I rappresentanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Alle surrogazioni straordinarie si provvede ogni qualvolta si verifichi la vacanza.

3) Fanno, altresì, parte dell'assemblea quattro rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali di categoria e quattro rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative di pescatori, scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse, nonché da un rappresentante degli armatori nominato dal predetto Assessore regionale su designazione della Federazione nazionale pesca.

4) All'Assemblea consortile può partecipare un rappresentante per ogni associazione o ente di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Partecipano inoltre quattro rappresentanti eletti dai marinai e dagli armatori iscritti nei compartimenti marittimi interessati.

5) I componenti di cui 3° e 4° comma hanno voto consultivo e la loro mancata designazione non incide sulla regolare costituzione dell'organo.

Art. 7

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e, comunque, non meno di una volta ogni trimestre.

L'Assemblea è convocata su iniziativa del presidente, su delibera-

zione del consiglio di amministrazione e su richiesta motivata scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti con voto deliberativo; in tale caso la riunione dell'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta. Le riunioni dell'assemblea avverranno nella sede del Consorzio.

Art. 8

Alla convocazione dell'assemblea provvede il presidente con avviso da affliggersi all'albo del Consorzio e da notificare ai membri che la compongono almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere stabilita con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Nei casi di urgenza il presidente provvede alla convocazione a mezzo telegramma, fonogramma o fax, purché riscontrato, senza termini di preavviso.

Art. 9

Le adunanze dell'assemblea in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri purché siano rappresentati la metà degli enti consorziati.

L'adunanza in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei membri purché siano rappresentati almeno 1/3 degli enti consorziati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono assunte dal segretario del Consorzio o altra persona designata tra i membri presenti.

Art. 10

Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Le delibere dell'assemblea sono soggette all'approvazione

dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Qualora, nel termine di giorni 30 dalla ricezione, le stesse non vengono sospese dall'Assessore per la richiesta di chiarimenti si intendranno approvate. Pervenuti i chiarimenti richiesti il provvedimento conclusivo del controllo deve essere adottato nei successivi 20 giorni.

Il controllo sugli atti del consorzio concernenti: l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione del conto consuntivo, l'approvazione del regolamento del personale, della pianta organica, l'approvazione di un programma di spese poliennali, l'approvazione di contratti superiori a L. 30 milioni, spettano all'Assessorato Regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, cui compete, altresì, la nomina di un commissario straordinario per il caso di irregolare funzionamento degli organi del Consorzio.

Art. 11

Spetta all'assemblea consortile

a) approvare le ipotesi, eventuali, di modifica allo statuto proposte dal consiglio di amministrazione;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) approvare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;

d) eleggere il presidente e i quattro componenti del consiglio di amministrazione con voto limitato ad uno;

e) deliberare in ordine allo scioglimento del Consorzio ed al recesso di un ente consorziato;

f) nominare il segretario del consorzio che può essere tratto dai funzionari di uno degli enti consorziati, con nomina a scavalco, e determinare il conseguente trattamento economico;

g) approvare i regolamenti per la disciplina delle iniziative dirette al conseguimento degli scopi istituzionali;

h) proporre al consiglio di amministrazione le iniziative di specifiche ricerche da affidare ad istituti scientifici specializzati per le finalità di cui all'art.4, commi 2° e 4°;

i) approvare su proposta del consiglio di amministrazione le variazioni delle quote consortili a carico degli enti consorziati.

Art. 12

Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e quattro membri eletti dall'assemblea.

Al consiglio partecipa un rappresentante dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con voto consultivo, prescelto anche tra esperti estranei all'amministrazione.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea consortile.

Il consiglio di amministrazione nomina tra i membri eletti dall'assemblea il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 13

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) proporre la variazione delle quote consortili a carico degli enti consorziati;

b) proporre l'eventuale assunzione di personale strettamente necessario ai servizi del Consorzio;

c) vigilare sul regolare andamento dei servizi ed adottare provvedimenti necessari al funzionamento del Consorzio;

d) fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;

e) deliberare in merito all'erogazione delle somme stanziare in bilancio, alle spese impreviste e al prelevamento dal fondo di riserva;

f) proporre la nomina e il licenziamento del personale;

g) vigilare sull'esatto adempimento delle deliberazioni dell'assemblea adottando i provvedimenti relativi;

h) fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea, di deliberare in merito all'erogazione delle somme stanziare in bilancio e alle spese impreviste ed al prelevamento dal fondo di riserva, di preparare il progetto del bilancio, di preparare i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea, di proporre all'assemblea, in conformità ai regolamenti, la nomina e il licenziamento del personale;

i) presentare annualmente all'assemblea una relazione illustrativa in ordine alla gestione e al funzionamento dei servizi;

l) ogni altra competenza che non sia espressamente attribuita ad altri organi.

Art. 14

Spetta al presidente:

a) rappresentare legalmente il Consorzio ed in tale qualità stipulare i contratti, presiedere le gare, le aste, le licitazioni private, firmare i mandati di pagamento e la corrispondenza e, comunque, adottare ogni altro atto avente rilevanza esterna;

b) convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio di amministrazione;

c) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

d) sovrintendere al buon andamento degli uffici, servizi e degli impianti e loro utilizzazione in conformità alle norme che sono fissate in apposito regolamento;

e) rappresentare il giudizio in Consorzio;

f) esercitare la vigilanza sull'andamento dell'attività amministrativa e contabile del consorzio;

g) adottare salva ratifica, i provvedimenti urgenti in sostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 15

Il collegio dei revisori è composto da tre membri titolari e due supplenti, è nominato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 16

Il collegio dei revisori:

a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi, sui quali esprime il proprio parere prima dell'approvazione del consiglio;

b) formula eventuali osservazioni e suggerimenti (tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione) sulla gestione del Consorzio;

c) controlla la regolarità delle scritture contabili;

- d) esamina i mandati di pagamento;
- e) esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile;
- f) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2405 c.c.

Art. 17

Il segretario del Consorzio sovrintende su tutti i servizi del Consorzio, coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni, assiste alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, redige e, insieme al presidente, ne firma i verbali. Assicura l'attività amministrativa e contabile del Consorzio, controfirmando i provvedimenti e i mandati.

Art. 18

Il Consorzio può assumere nei limiti del precedente art. 13, lett. b), personale proprio amministrativo, tecnico, ausiliario, operaio e di vigilanza ed avvalersi di personale degli enti consorziati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai dipendenti del Consorzio si applica il C.N.L. dei dipendenti degli enti locali territoriali.

Le assunzioni di personale, qualora comportano maggiori oneri finanziari nei confronti degli enti consorziati, potranno avere luogo solamente se sia stato ottenuto formale assenso da parte dei medesimi e gli stessi abbiano deliberato l'ulteriore necessario intervento contributivo a copertura delle maggiori spese.

In casi di carenza di personale il Consorzio può utilizzare personale che partecipa a progetti di utilità collettiva secondo le norme vigenti, e/o avvalersi di prestazioni professionali, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 19

L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di previsione di ogni anno finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione del-

l'assemblea entro il mese di marzo successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 20

Alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché a tutte le altre spese del Consorzio si provvede:

a) con il concorso degli enti consorziati che provvederanno ad iscrivere nei rispettivi bilanci la somma di L..... e può essere rideterminata in relazione all'aumento del costo della vita sulla base degli indici Istat;

b) con i contributi, le sovvenzioni ed i mutui che saranno concessi al Consorzio a norma di legge;

c) con i proventi dei servizi ed attività del consorzio e con le eventuali sovvenzioni da parte di enti privati;

d) con gli eventuali contributi straordinari che saranno deliberati dagli enti consorziati.

Art. 21

Il servizio di cassa sarà affidato ad un istituto di credito avente l'agenzia o rappresentanza nel comune sede del Consorzio.

Le condizioni contrattuali del servizio di tesoreria proposte dal consiglio di amministrazione, previo accordo con il tesoriere saranno approvate dall'assemblea.

Art. 22

Norme transitorie

In sede di prima applicazione, onde consentire l'avvio della funzionalità del Consorzio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca designa un commissario straordinario per l'adozione dei necessari provvedimenti fino all'insediamento dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Fino a quanto non sarà nominato il segretario e costituiti gli uffici del Consorzio le funzioni e gli adempimenti relativi saranno disimpegnati da un dipendente della Camera di commercio dove ha sede il Consorzio, al quale verranno affidate le funzioni di segretario, previste dall'art. 11, lett. f), e dal personale che sarà eventualmente assegnato dagli enti consorziati.

(97.16.844)

DECRETO 29 luglio 1999.
**Modifica del decreto 18 maggio 1979, relativo alla
disciplina della pesca a strascico nei compartimenti
marittimi della Sicilia.**

Decreto 29 luglio 1999 – G. U. R. S. n. 38 del 13 agosto 1999

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto 18 maggio 1979, con il quale è stata disciplinata la pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sicilia;

Visto il Regolamento CE n. 1626/94, che all'art. 3 vieta l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 mt.;

Considerato che l'art. 3 del succitato decreto 18 maggio 1979 ha posto il divieto della pesca a strascico dall'1 maggio al 31 agosto con battelli a propulsione meccanica, nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, nelle quali la profondità sia inferiore alla batimetrica dei 50 metri entro le quattro miglia dalla costa;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale ha espresso parere, nella seduta del 13 luglio 1999, in ordine alla rimozione del divieto posto in essere con decreto 18 maggio 1979 e l'adozione dei limiti comunitari nei compartimenti marittimi della Sicilia;

Ritenuto di dover adeguare il limite del divieto di cui sopra a quello fissato dalla norma comunitaria summenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Gli artt. 2 e 3 del decreto assessoriale 18 maggio 1979 sono sostituiti dal seguente:
«La pesca a strascico con battelli a propulsione meccanica è vietata nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, nelle quali la profondità sia inferiore alla batimetrica dei 50 metri entro le tre miglia marine della costa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 luglio 1999.

BATTAGLIA

(99.32.1440)

DECRETO 8 febbraio 2001.
Disposizione relativa all'utilizzazione del "palangaro"
per la pesca dei grandi pelagici.

Decreto 8 febbraio 2001 – G. U. R. S. n. 12 del 23 marzo 2001

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono
state approvate le norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Visti la finalità e i principi generali in materia di pesca di
cui all'art. 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 32;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale nella
seduta del 16 gennaio 2001 ha segnalato la necessità di
regolamentare l'uso dell'attrezzo di pesca denominato
"palangaro" con ami non superiori al c.d. n. 2, al fine di
limitare la cattura di specie giovanili dei grandi pelagici;

Ritenuto di dover accogliere la determinazione del sum-
menzionato C.R.P. per le motivazioni espresse, di cui al
verbale n. 18 del 16 gennaio 2001;

Per i motivi di cui in narrativa;

Decreta:

Articolo unico

Per l'attività di pesca dei grandi pelagici con l'utilizzazione
dell'attrezzo denominato "palangaro" è consentito esclusi-
vamente l'uso degli ami da n. 0 al n. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001.

SPERANZA

(2001.7.275)

DECRETO 11 luglio 2001
Disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività
di pesca nei compartimenti marittimi siciliani
per il triennio 2001/2003.

Decreto 11 luglio 2001 – G. U. R. S: n. 44 del 7 settembre 2001

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 170 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32;

Visto il regolamento CE 2792/99 che all'art.12 prevede
misure di carattere socio economico;

Visto il verbale del Consiglio regionale della pesca relativo
alla seduta del 14 giugno 2001;

Considerato che dall'elaborato predisposto dalla componen-
te scientifica del Consiglio regionale della pesca, finalizzato
al recupero delle risorse ittiche dei mari siciliani, è possibile
desumere il periodo utile alla salvaguardia delle risorse
alieutiche di norma bersaglio delle imbarcazioni abilitate
alla pesca artigianale locale;

Ritenuto necessario dover procedere, nell'ambito delle ini-
ziative protese alla conservazione delle risorse, alla pianifi-
cazione dell'interruzione tecnica delle attività di pesca nei
compartimenti marittimi siciliani per il periodo 2001/2003;

Considerata, altresì, la necessità di fissare i criteri,
le modalità di attuazione e le procedure amministrative
relative alle interruzioni connesse alle misure sociali di
accompagnamento;

Decreta:

Art. 1

Per il triennio 2001/2003, al fine di preservare le risorse alieutiche nel periodo di riproduzione e consentirne il ripopolamento nel quadro di un piano delle risorse acquatiche, è disposta in via obbligatoria, per le navi da pesca di lunghezza non superiore a 18 metri f.t. autorizzate ad operare anche con sistemi a strascico, l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nei periodi e con le modalità indicate nel presente provvedimento. L'interruzione tecnica nei compartimenti marittimi siciliani ha la durata complessiva di 45 giorni di cui 30 consecutivi e 15 aggiuntivi da frazionarsi nel periodo compreso tra maggio e novembre per non più di 5 giorni al mese.

Art.2

L'interruzione tecnica di 30 giorni consecutivi deve essere osservata nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 ottobre.

Art.3

La scelta del periodo continuativo di fermo da parte delle singole imprese deve essere comunicata per iscritto all'autorità marittima del porto di iscrizione del peschereccio e deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio del corrispondente periodo indicato all'art.2. La comunicazione dei giorni aggiuntivi di interruzione tecnica da effettuarsi in maniera frazionata, deve pervenire per iscritto all'autorità marittima del compartimento di iscrizione entro il 15 aprile di ciascun anno. In particolare, per l'anno in corso, i 15 giorni di interruzione tecnica aggiuntivi al periodo di 30, devono essere effettuati entro l'anno solare e comunicati contestualmente all'interruzione continuativa all'autorità marittima del compartimento di iscrizione.

Nell'ipotesi di mancata comunicazione del periodo in cui si

intende effettuare l'interruzione tecnica continuativa nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il fermo deve essere effettuato negli ultimi 30 giorni del periodo così come individuato all'art.2.

La mancata comunicazione nei termini e con le modalità prescritte dal programma relativo ai 15 giorni di interruzione tecnica aggiuntiva da effettuarsi in modo frazionato comporta che la stessa venga effettuata, per l'anno in corso, gli ultimi 5 giorni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, per gli anni 2002/2003, tutti i venerdì compresi nel periodo da maggio ad agosto fino alla concorrenza di giorni 15.

Art.4

Durante il periodo di interruzione tecnica è consentita senza disarmo della nave l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo di certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente la nave può, durante il periodo di interruzione tecnica, raggiungere il luogo dove saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.

L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove sono da realizzare le operazioni indicate nei commi precedenti.

Art.5

Per l'interruzione tecnica continuativa, attuata secondo le

modalità del presente decreto sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento consistenti in:

a) indennità sociale pari a quanto previsto all'art. 114 della legge n. 6/2001 a ciascun marittimo che risulti da ruolino di equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica durante la quale resti a disposizione dell'armatore per il servizio alla nave;

b) rimborso oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i marittimi di cui alla precedente lett. a) all'armatore;

Art.6

Si fa carico al Dipartimento della pesca di predisporre apposite direttive in merito alle modalità di effettuazione dell'arresto temporaneo e dei correlati benefici.

Art.7

Per le finalità di cui ai precedenti articoli e per consentire il pagamento di quanto dovuto per l'interruzione tecnica dell'anno in corso si fa riserva di impegnare con successivo provvedimento la somma necessaria.

Art.8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il controllo di competenza ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.

Palermo, 11 luglio 2001.

SPERANZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 17 luglio 2001 al n.336 (2001.31.1724)

DECRETO 10 agosto 2001.

Modifica del decreto 11 luglio 2001, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001-2003.

Decreto 10 agosto 2001 – G. U. R. S. n. 46 del 21 settembre 2001

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Regolamento CE n. 2792/99;

Visto l'art. 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;

Visto l'art. 15 della legge n. 963/65;

Visto il decreto n. 1339/II/I dell'11 luglio 2001, ammesso al visto di registrazione della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 17 luglio 2001 al n. 336;

Considerato che il periodo di fermo continuativo fissato nel decreto n. 1339/2001 è stato indicato in 30 giorni consecutivi rendendo di fatto impossibile, per l'anno in corso, agli equipaggi interessati da mancata o ritardata comunicazione del periodo di inizio della interruzione stessa, l'effettuazione dei fermi mensili successivi;

Ritenuto necessario integrare l'art. 1 del decreto n. 1339/II/I nel senso che i destinatari dei benefici di cui all'art. 170 della legge regionale n. 32/2000 sono gli equipaggi dei natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia anteriormente alla data del predetto decreto n. 1339/2001;

Ritenuto di procedere ad una prima applicazione del decreto n. 1339/II/I;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 1339/II/I dell'11 luglio 2001,
è così sostituito:

“Per il triennio 2001-2003 delle misure di accompagnamento sociale ex art. 170, legge regionale n. 32/2000 beneficiano gli equipaggi dei natanti già iscritti nei compartimenti marittimi siciliani anteriormente alla data del superiore decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001 che osservino il periodo di interruzione tecnica di cui ai successivi commi.

Al fine di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione e consentirne il ripopolamento, possono beneficiare delle superiori misure di accompagnamento sociale, in armonia con il Regolamento CE n. 2792/99, gli equipaggi delle navi da pesca, autorizzate ad operare anche con sistemi a strascico, di lunghezza f.t. sino a 24 mt.

In particolare l'interruzione tecnica dell'attività di pesca è disposta obbligatoriamente per le navi da pesca di lunghezza f.t. sino a 12 mt., mentre la suddetta interruzione tecnica rimane facoltativa per le navi da pesca di lunghezza f.t. oltre i 12 mt. e sino a 24 mt.”.

Art. 2

L'art. 3 del decreto n. 1339/2001 è così sostituito:
“La scelta del periodo continuativo di fermo da parte delle singole imprese aventi diritto deve essere comunicata per iscritto all'autorità marittima del porto di iscrizione del peschereccio e deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio del corrispondente periodo indicato all'art. 2.

Limitatamente all'anno in corso, nel caso di mancata o

ritardata comunicazione della data di inizio della interruzione tecnica continuativa, il periodo di fermo continuativo stabilito dal predetto decreto n. 1339/2001 viene fissato in 35 giorni ed i rimanenti 10 giorni, non in continuità con il superiore periodo, verranno frazionati in due periodi di giorni 5 da effettuarsi nei mesi di novembre e dicembre.

Per gli anni 2002-2003 è obbligatorio, per le singole imprese aventi diritto, comunicare preventivamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, i periodi di interruzione tecnica aggiuntiva frazionata”.

Art. 3

L'art. 7 del decreto n. 1339/2001 è così sostituito: “Per le finalità di cui ai precedenti articoli, al pagamento delle somme relative alla interruzione tecnica, per l'anno in corso, si farà fronte con successivo provvedimento e, comunque, entro i limiti dello stanziamento previsto in bilancio”.

Art. 4

Le violazioni dei divieti disposti dalla presente decretazione sono sanzionate ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, 26 e 27 della legge n. 963/65.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il controllo di competenza ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione. Palermo, 10 agosto 2001.

CIMINO

CIRCOLARE 4 novembre 1999, prot. n. 202/2584.

Circolare 4 novembre 1999 – G. U. R. S. n. 61 del 31 dicembre 1999

**Interpretazione autentica dell'art. 3
della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24.**

Alle Camere di commercio dell'Isola

Con la legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, all'art. 3, il legislatore regionale ha ritenuto necessario interpretare autenticamente l'art. 29 della legge regionale n. 26/87, con particolare riguardo alla sanzione della decadenza dai benefici previsti dall'art. 14 della succitata legge regionale n. 26/87 e dell'art. 9 della legge regionale n. 25/90, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione accessoria alle sole "violazioni attinenti all'obbligo dei contratti collettivi di lavoro" esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante, nonché alle violazioni attinenti all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati. Alla stessa guisa, ha inteso riferire la sanzione della decadenza dei benefici solo all'anno in cui la violazione è stata effettuata. Il riferimento alla pesca in periodi vietati contenuto nell'art. 3 della legge di cui all'oggetto - che comporta la decadenza dei benefici di cui alle leggi n. 26/87 e n. 25/90 - deve essere riferito esclusivamente alle attività di pesca svolte in violazione del divieto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 25/90.

Ciò posto si invitano le C.C.I.A.A. a procedere al riesame di tutte quelle istanze in precedenza sospese nelle more della definizione delle situazioni oggetto di verbalizzazione ex art. 1178 cod. nav., ed ancora di tutte le altre fattispecie, estranee a quelle ora definitivamente acclarate dalla norma interpretativa, anch'esse rigettate, sempre che, in sede giurisdizionale, non si sia pervenuti da parte del giudice amministrativo a pronunce definitive.

Infine, si precisa che non potranno costituire preclusione al riesame le eventuali pronunce negative provenienti da questo Assessorato, nella specie a seguito di ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di rigetto emessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 72 della legge regionale n. 10/99. Ciò per effetto del chiarimento di recente intervenuto (v. parere dell'Ufficio legislativo e legale del 6 novembre 1998, n. 20838) sull'improponibilità di tali rimedi in assenza di espressa previsione di legge ed essendo pertanto le conseguenti decisioni affette da insanabile vizio di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

L'Assessore: BATTAGLIA



Coordinamento editoriale:
Laura Pastorelli,
CIRSPE Srl, via dé Gigli d'Oro 21, Roma

Impaginazione e stampa:
Team 51 srl, via G.B.Bodoni 29, Roma

Finito di stampare in Novembre 2001